

ANTICIPAZIONI

NICOLA TRIGGIANI

“Ragione e sentimento”: l’arringa del difensore dell’imputato nella discussione finale del dibattimento di primo grado*

Il saggio approfondisce la disciplina della discussione finale nel dibattimento di primo grado con particolare riferimento all’arringa del difensore dell’imputato, profondamente trasformata nel passaggio dal c.p.p. 1930 al codice vigente e ancor più negli ultimi anni, pur conservando la funzione fondamentale di strumento razionale ed emozionale per persuadere il giudice, e riporta alcuni consigli pratici per un efficace e convincente intervento difensivo.

“Sense and sensibility”: the closing argument of the defendant’s attorney in the final discussion of the trial at first instance

The essay examines the discipline of the final discussion of the trial at first instance, with particular reference to the closing argument of the defendant’s attorney. This has been profoundly transformed in the transition from the 1930 Code of Criminal Procedure to the current Code of Criminal Procedure and even more so in recent years, while retaining its fundamental function as a rational and emotional instrument for persuading the judge. The essay contains some practical advice for an effective and persuasive defensive speech.

SOMMARIO: 1. La discussione finale per illustrare e formulare le conclusioni all’esito dell’istruzione dibattimentale: l’ordine degli interventi. - 2. Funzione e struttura della discussione finale. - 3. L’arringa del difensore dell’imputato dal c.p.p. 1930 al c.p.p. 1988. - 4. (*segue*): la preparazione dell’arringa, la ricerca e la disposizione degli argomenti. - 5. (*segue*): la “scaletta”. - 6. (*segue*): i toni. - 7. Il diritto di replica e l’ultima parola riservata, su domanda, all’imputato e al suo difensore. - 8. Il potere di direzione del presidente. - 9. L’interruzione della discussione per assoluta necessità probatoria e le dichiarazioni spontanee dell’imputato.

1. *La discussione finale per illustrare e formulare le conclusioni all’esito dell’istruzione dibattimentale: l’ordine degli interventi.* Esaurita l’istruzione dibattimentale, destinata all’assunzione delle prove, l’ultima sottofase del dibattimento è dedicata - a norma dell’art. 523 c.p.p. - alla «discussione finale»¹, compito demandato alle parti per illustrare al giudice, prima che questi si

* Il saggio è destinato agli Scritti in memoria del Prof. Giuseppe Riccio.

¹ Per un commento all’art. 523 c.p.p. e, in generale, sulla discussione finale dibattimentale, v. APRILE-SILVESTRI, *Il giudizio dibattimentale*, Milano, 2006, 412 ss.; BELTRANI, *Il dibattimento penale monocratico*, Torino, 2003, 517 ss.; BOLOGNA, *sub art. 523*, in CORSO (a cura di), *Commento al codice di procedura penale*, 2° ed., Piacenza, 2008, 2398 ss.; BOSCO, *sub art. 523*, in ILLUMINATI-GIULIANI (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura penale*, 3° ed., Milano, 2020, 2600 ss.; CHINNICI, *sub art. 523*, in GAFFO (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, 4° ed., tomo II, Torino,

ritiri in camera di consiglio per deliberare la sentenza, le proprie ricostruzioni e formulare le rispettive conclusioni².

In buona misura, la discussione finale nel c.p.p. vigente risulta disciplinata in modo analogo a quella del c.p.p. 1930, anche se non mancano novità significative. Essa «segna l'epilogo di un'attività argomentativa anticipata con la presentazione della lista *ex art.* 468, avviata con la richiesta di prove ai sensi dell'art. 493 e sviluppata con l'escussione e l'acquisizione delle stesse secondo le regole imposte dagli artt. 496-515» c.p.p.³.

Benché il canone dell'immediatezza non sia espressamente menzionato – limitandosi appunto l'art. 523 c.p.p. a prevedere che la discussione debba svolgersi una volta «esaurita l'assunzione delle prove»⁴ – si ritiene immanente al sistema l'esigenza che non vi debba essere soluzione di continuità tra l'istruzione probatoria e la discussione conclusiva, in sintonia con lo spirito e la struttura del processo introdotto con il c.p.p. 1988, basato sulla centralità del dibattimento, sulla sua concentrazione e sul principio di oralità⁵. In pro-

2012, 3316 ss.; GRILLI, *Il dibattimento penale*, 3^a ed., Padova, 2007, 455 ss.; ID., *Il dibattimento penale. Guida pratica*, 2^a ed., Milano, 2019, 518 ss.; LORUSSO, *sub art.* 523, in GIARDA-SPANGHER (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, 6^a ed., tomo III, Milano, 2023, 682 ss.; MARINI, *sub artt.* 523-524 c.p.p., in CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. V, Torino, 1991, 485 ss.; ORLANDI, *L'attività argomentativa delle parti nel processo penale*, in FERRUA-GRIFANTINI-ILLUMINATI-ORLANDI, *La prova nel dibattimento penale*, 4^a ed., Torino, 2007, 52 ss.; PLOTINO, *Il dibattimento nel nuovo codice di procedura penale*, 3^a ed. agg., Milano, 1996, 191 s.; RAMAJOLI, *Il dibattimento nel nuovo rito penale*, Padova, 1994, 159 ss.; RIVELLO, *Il dibattimento nel processo penale*, Torino, 1997, 315 ss.; SURACI, *Discussione finale e chiusura del dibattimento*, in SPANGHER (diretto da), *Trattato di procedura penale*, vol. IV, tomo II, *Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, a cura di Spangher, Torino, 2009, 509 ss.; VERGINE, *Nuove contestazioni e discussione finale*, in CATULLO (a cura di), *Il dibattimento*, Torino, 2006, 245 ss. Nel c.p.p. 1930 alla discussione finale erano invece dedicati tre articoli: 468, 469 e 470.

² NEGRI, *Il dibattimento*, in CAMON-CESARI-DANELE-DI BITONTO-NEGRI-PAULESU, *Fondamenti di procedura penale*, 4^a ed., Milano, 2023, 685 s.

PER CORDERO, *Procedura penale*, 9^a ed., Milano, 2012, 949, si tratta di un «torneo dialettico», che «prelude alla decisione e segue all'acquisizione delle prove».

³ D. SIRACUSANO-F. SIRACUSANO, *Il giudizio*, in D. SIRACUSANO-GALATI-TRANCHINA-ZAPPALÀ, *Diritto processuale penale*, ed. a cura di Di Chiara-Patanè-F. Siracusano, Milano, 2023, 724.

Sul punto v. altresì ampiamente ORLANDI, *L'attività argomentativa delle parti nel processo penale*, cit., 53 s., il quale rileva che l'attività argomentativa «è componente essenziale dell'attività probatoria, intesa, in senso ampio, come attività volta a formare il convincimento giudiziale. Non prova da argomentare – è il caso di ripetere – bensì argomentazione da provare. Non semplice esposizione di argomenti tesi ad illustrare le conclusioni, ma spiegazione offerta dalle parti al giudice, nell'intento di chiarire il significato da attribuire ai mezzi di prova acquisiti. Si può dire che la discussione porta a compimento quella stessa attività argomentativa iniziata in sede di esposizione introduttiva e destinata, come si è visto, a prolungarsi nell'istruzione dibattimentale».

⁴ Non dissimile era la formula impiegata dal corrispondente art. 468 c.p.p. 1930 («terminata l'assunzione delle prove»).

⁵ MARINI, *sub artt.* 523-524 c.p.p., in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. V, cit., 486 s. Cfr. pure RIVELLO, *L'istruzione dibattimentale: poteri di parte e poteri di ufficio. La discussione*

posito, si è osservato come il principio di concentrazione, nell'elaborazione della dottrina classica, venga individuato come criterio informatore del dibattimento, in rapporto diadico con l'immediatezza⁶.

Nessun tipo di sanzione è, peraltro, previsto in caso di cesure tra la conclusione dell'istruttoria dibattimentale e la discussione, con conseguente sopravvivenza della prassi, invalsa già durante la vigenza del codice Rocco, di rinviare la discussione ad altra, non prossima udienza⁷.

L'art. 523, co. 1, c.p.p. provvede a regolare le scansioni della discussione, definendo l'ordine in cui le parti sono chiamate ad intervenire: «il pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni».

L'ordine previsto per lo sviluppo delle argomentazioni delle parti è, dunque, identico a quello stabilito dall'art. 493, co. 1, c.p.p., per l'articolazione delle richieste di prova, e dall'art. 496, co. 1, c.p.p., che al primo fa rinvio, in tema di assunzione delle prove.

Si tratta di un ordine coerente con l'onere della prova in capo all'accusa e l'esigenza di garantire nel modo più completo il diritto di difesa. È un ordine, infatti, già sancito per la fase dell'udienza preliminare (art. 421, co. 2, c.p.p.) e ribadito, poi, per il giudizio d'impugnazione: sia per il dibattimento d'appello *ex art. 602, co. 4, c.p.p.* (attraverso il rinvio all'art. 523 c.p.p.), sia per quello di cassazione *ex art. 614, co. 4, c.p.p.*

Secondo il ricordato ordine, dunque, prendono la parola prima il pubblico ministero per svolgere la sua «requisitoria» – termine, peraltro, scomparso nel codice vigente⁸, ma rimasto nel gergo forense –, poi i difensori delle parti pri-

finale, in CHIAVARIO-MARZADURI, *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale, Giudizio ordinario*, coordinato da Nosengo, Torino, 2002, 242, per il quale la discussione finale «dovrebbe tendenzialmente svolgersi senza soluzione di continuità rispetto all'istruttoria dibattimentale».

⁶ CHINNICI, *L'immediatezza nel processo penale*, Milano, 2005, 11 ss.

⁷ MARINI, *sub artt. 523-524 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. V, cit., 486, per il quale, già durante la vigenza del c.p.p. abrogato questa prassi era «meritevole di censura», violando la lettera e lo spirito dell'art. 468 codice Rocco. Tale prassi aveva «trovato giustificazione nella natura eminentemente documentale tradizionalmente assunta dal nostro processo penale, nella lunghezza delle procedure, nel caos in cui si sono venuti a trovare i tribunali e l'attività dei difensori».

Non è superfluo ricordare, comunque, che ora l'art. 477, co. 1, c.p.p., come riformulato dall'art. 30, co. 1 lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevede che, laddove non sia possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, «il presidente, dopo la lettura dell'ordinanza con cui provvede sulle richieste di prova, sentite le parti, stabilisce il calendario delle udienze, assicurando celerità e concentrazione e indicando per ciascuna udienza le specifiche attività da svolgere».

⁸ Lo sottolinea MARINI, *sub artt. 523-524 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. V, cit., 487, per il quale l'abbandono del termine utilizzato nell'art. 468 c.p.p. abrogato per designare l'intervento del pubblico ministero «è in linea con il principio di parità delle parti processuali fatto proprio dal codice».

vate eventuali, ove presenti nel giudizio (a cominciare dal danneggiato dal reato, costituitosi parte civile) e, per ultimo, il difensore dell'imputato per rinunciare le loro «arringhe», termine anche questo assente dal codice, ma rimasto nell'uso⁹.

L'ordine degli interventi è insomma disciplinato in modo da far precedere gli uffici dell'accusa (meglio delle accuse, pubblica e privata) a quelli della difesa¹⁰. Capovolgendo la progressione prevista nell'art. 475 c.p.p. abrogato, il codice vigente ha però posticipato l'intervento della parte civile rispetto a quello dell'accusa pubblica, quasi a ribadire la posizione di accessorietà e subordinazione della prima, tendenzialmente limitata al tema del risarcimento del danno derivante dal reato¹¹.

La variazione, oltre ad apparire maggiormente in linea con la struttura del rito accusatorio e con l'affermazione, anche formale, del primato dell'azione pubblica su quella privata, «vuole rimuovere quella distorsione, non infrequente nella prassi, per cui, nei processi con parte civile, un pubblico ministero più o meno improvvisato lasciava soprattutto a questa il peso maggiore del-

Sulla costruzione della requisitoria, v., tra gli altri, CARPONI SCHITTAR, *Requisitoria v. arringa*, Milano, 2003, *passim*; MURA, *Nel processo*, in RANDAZZO (a cura di), *Giudice, difensore e p.m. in aula. Strategie e tecniche del processo*, Milano, 2010, 148 ss.; PERSIANI, *Tecniche argomentative e oratorie della requisitoria*, in TRAVERSI (a cura di), *Arte della persuasione e processo*, Milano, 1998, 75 ss.

Per Cass., sez. VI, 8 novembre 1996, Malossini, in *Cass. pen.*, 1998, 598, n. 332, non configura alcuna nullità la circostanza che nella discussione finale abbiano preso la parola non uno, ma due rappresentanti del P.M. su tutte le questioni oggetto della discussione.

⁹ PANZAVOLTA, *Dibattimento*, in SPANGHER (a cura di), *Dizionario sistematico di procedura penale*, Milano, 2008, 681, evidenzia che le parti private sono «titolari di un diritto alla discussione, che, se conculcato, è causa di nullità intermedia», mentre per il pubblico ministero l'argomentazione conclusiva «è anche un dovere»: «se si astenesse dal concludere si verificherebbe una nullità intermedia, per mancata partecipazione al procedimento (art. 178, comma 1, lett. b)». L'A. osserva altresì: «non è escluso che l'accusa possa scegliere di rimettersi a giustizia (situazione per lo più giudicata patologica nella vigenza del codice abrogato): la presentazione di conclusioni generiche e uno scarso impegno argomentativo nuocciono alla parte, ma non invalidano il rito».

¹⁰ Esigenza sottolineata già nella *Relazione al progetto preliminare del codice del 1978*: v. CONSO-GREVI-NEPPI MODONA, *Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi-delega ai decreti delegati*, vol. I, *La legge delega del 1974 e il progetto preliminare del 1978*, Padova, 1990, 1154.

¹¹ In questi termini, TONINI-CONTI, *Manuale di procedura penale*, 24^a ed., Milano, 2024, 829.

In verità, già nel c.p.p. 1865 era previsto che fosse la parte civile ad intervenire per prima: come osservato da BORSANI-CASORATI, *Codice di procedura penale italiano*, vol. IV, Milano, 1879, 278, si riteneva opportuno far seguire alle argomentazioni appassionate del danneggiato «la parola calma e disincantata dell'ufficiale dell'accusa».

Per un interessante esempio di arringa di parte civile svolta nella vigenza del c.p.p. 1988, ma secondo le regole del c.p.p. 1930, applicabili ex art. 241 disp. trans. c.p.p., v. PISANI, *Roberto Calvi e il Banco Ambrosiano. Da un'arringa di parte civile*, Padova, 2010.

Una efficace rassegna di estratti di arringhe di parte civile è riportata da TRAVERSI, *Tecniche argomentative e oratorie*, 7^a ed., Milano, 2024, 326 ss.

le argomentazioni»¹² ed «evitare anche il disagio di un intervento del pubblico ministero che si limiti ad aderire a conclusioni ed argomentazioni spesso valide soltanto per un difensore di interessi patrimoniali»¹³.

Per converso, il difensore della parte civile potrà così «evitare di soffermarsi su argomenti che il pubblico ministero ha sufficientemente affrontato e, quindi, concentrare la propria attenzione sugli elementi di supporto alle richieste specifiche, di natura squisitamente civilistica, che intende formulare»¹⁴.

Merita di essere ricordato che la parte civile, a differenza di tutte le altre parti, ferma la facoltà di esporre oralmente le proprie argomentazioni, ha l'onere di presentare conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare (art. 523, co. 2, c.p.p.)¹⁵. A norma dell'art. 153 disp. att. c.p.p., al più tardi insieme alle conclusioni, la parte civile deve altresì presentare la nota delle proprie spese processuali, al fine di ottenerne la liquidazione da parte del giudice a norma dell'art. 541, co. 1, c.p.p.¹⁶.

L'omissione della presentazione delle conclusioni in forma scritta è configurata dall'art. 82, co. 2, c.p.p. come una ipotesi di revoca tacita della costituzione di parte civile¹⁷.

Al riguardo va segnalato, peraltro, che la Corte di cassazione ha affermato che non si configura l'ipotesi di revoca *ex lege* della costituzione di parte civile per mancata presentazione delle conclusioni allorché la parte si richiami alle conclusioni presentate all'atto della costituzione oppure siano verbalizzate le richieste orali relative al risarcimento del danno, alla concessione di provvisoria o alla rifusione delle spese¹⁸.

Si è altresì precisato che l'inosservanza della norma di cui all'art. 523, co. 2, c.p.p., per omessa determinazione nelle conclusioni scritte delle parti civili dell'ammontare dei danni dei quali si chiede il risarcimento, non produce

¹² FASSONE, *Il giudizio*, in FORTUNA-DRAGONE-FASSONE-GIUSTOZZI, *Manuale pratico del processo penale*, Padova, 2007, 1010.

¹³ Cfr. FASSONE, *Il giudizio*, cit., 1010; v. anche SURACI, *Discussione finale e chiusura del dibattimento*, cit., 511, che richiama sul punto i lavori preparatori.

¹⁴ MARINI, *sub artt. 523-524 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. V, cit., 487. Nello stesso senso, SURACI, *Discussione finale e chiusura del dibattimento*, cit., 511.

¹⁵ Analogamente disponeva l'art. 468, primo co., c.p.p. 1930.

¹⁶ Per un commento all'art. 153 disp. att. c.p.p. v. PANSINI, *sub art. 153 disp. att. c.p.p.*, in GIARDA-SPANGHER (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, cit., tomo III, cit., 3581 ss.

¹⁷ Sulla revoca della costituzione di parte civile v. IAI-SURACI, *sub art. 82 c.p.p.*, in GIARDA-SPANGHER (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, cit., tomo I, 1274 ss.

¹⁸ Cass., sez. V, 2 maggio 2016, n. 29675, in *C.E.D. Cass.*, n. 267385. In precedenza, v. Cass., sez. III, 2 marzo 2005, Zanotti, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2006, 452, secondo la quale non costituisce revoca tacita il fatto che, dopo la formulazione delle conclusioni in forma orale quelle in forma scritta vengano depositate successivamente nel corso della discussione, prima della chiusura del dibattimento.

alcuna nullità, né impedisce al giudice di pronunciare condanna generica al risarcimento, in quanto l'esercizio dell'azione civile ha come unica condizione essenziale la richiesta di risarcimento, la cui entità può essere precisata in altra sede dalla stessa parte o rimessa alla prudente valutazione del giudice¹⁹.

Del resto, in mancanza di qualunque previsione pregiudizievole, l'orientamento di valutare validamente presentate conclusioni con richieste risarcitorie non quantificate può considerarsi suffragato dall'art. 12, co. 1, d.P.R. 30 aprile 2002, n. 115, secondo cui «l'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile»²⁰.

Se è vero che l'art. 523, co. 1, c.p.p. indica un preciso ordine degli interventi, si tratta comunque di una norma che ha carattere meramente ordinatorio: come ha avuto modo di chiarire la Corte di cassazione, il mancato rispetto dell'ordine previsto non integra una causa di nullità, tant'è che sono state ritenute legittime le conclusioni della parte civile proposte successivamente alla discussione della difesa dell'imputato²¹. La nullità sussiste solo per l'ipotesi di violazione del diritto di replica spettante all'imputato e al suo difensore *ex art. 523, co. 5, c.p.p.*²².

¹⁹ Cass., sez. VI, 22 dicembre 2015, n. 7128, in *C.E.D. Cass.*, n. 266537. In senso conforme, v. Cass., sez. V, 29 aprile 2003, n. 23694, *ivi*, n. 224547; Cass., sez. VI, 26 marzo 2003, Paparella, *ivi*, n. 225900; Cass., sez. V, 14 febbraio 2002, Avini, in *Cass. pen.*, 2004, 146, n. 40; Cass., sez. I, 12 novembre 1997, n. 11124, *ivi*, 1998, 3314; Cass., sez. II, 20 marzo 1997, n. 3792, in *C.E.D. Cass.*, n. 207414. *Contra*, Cass., sez. I, 28 giugno 1996, Tarsi, in *Cass. pen.*, 1998, 1432, secondo la quale «la necessità di determinazione dell'ammontare dei danni si giustifica con la facoltà riconosciuta al giudice dall'art. 539 c.p.p. di procedere alla liquidazione con la stessa sentenza di condanna», sicché, «in mancanza della determinazione dei danni, tale facoltà non potrebbe essere esercitata dal giudice, qualora lo stesso ritenga che siano state acquisite in atti prove sufficienti che consentano la liquidazione immediata dei danni». Osserva al riguardo CORDERO, *Procedura penale*, cit., 949 s.: «Nel vecchio regime apriva la discussione il difensore della parte civile, sulle conclusioni scritte, dove l'art. 468 comma 1 richiedeva anche una quantificazione del danno, ma era formula vuota e tale resta nell'art. 523 comma 2, che la ripete: talvolta risulta impossibile quantificarlo; e niente vieta domande intese alla condanna generica (accertamento dell'obbligo di risarcire l'ipotetico danno) con o senza provvisoria (art. 539)». Analogamente, GRILLI, *Il dibattimento penale*, 3^a ed., cit., 458; MARINI, *sub artt. 523-524 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit., vol. V, cit., 487.

²⁰ UBERTIS, *Giudizio*, in BUZZELLI-CASIRAGHI-CASSIBBA-UBERTIS-ZACCHÈ, *Sistema di procedura penale*, 2^a ed., a cura di G. Ubertis, vol. II, *Personae, strumenta, riti*, Milano, 2023, 539.

Per un commento all'art. 12 t.u. sulle spese di giustizia, v. CERTOSINO, *sub art. 12 d.P.R. 30 maggio 2002*, n. 115, in GAITO-RONCO (a cura di), *Leggi penali complementari commentate*, Torino, 2009, 3310 s.

²¹ Cass., sez. V, 17 settembre 2015, n. 2641, in *C.E.D. Cass.*, n. 265923. Cfr. anche Cass., sez. VI, 4 febbraio 2015, n. 24379, *ivi*, n. 264179, secondo cui le conclusioni del pubblico ministero, rassegnate prima che il giudice di primo grado si ritiri per la deliberazione, non violano, per quanto tardive, il diritto della difesa, quando questa sia stata posta nella condizione di interloquire nuovamente sulle richieste avanzate.

²² Sul diritto di replica, v. *infra*, § 7.

La circostanza che il difensore dell'imputato debba intervenire per ultimo assicura in ogni caso un capitale vantaggio al protagonista della vicenda giudiziaria.

In primo luogo, ogni argomento ascoltato dalla voce degli avversari può essere confutato senza che le ragioni addotte allo scopo siano esposte ad ulteriori controdeduzioni, poiché la replica è concessa a tutte le parti una sola volta; inoltre, essendo alle soglie della decisione, «l'intervento conclusivo del difensore, seguito dal doveroso silenzio altrui, ha maggiori opportunità di influire sul *dictum*»²³, restando impresso nell'animo del giudice meglio degli argomenti svolti in precedenza dalle altre parti²⁴, se la deliberazione della sentenza avviene nell'immediatezza come pretende l'art. 525, co. 1, c.p.p.²⁵.

In realtà, com'è noto, la continuità tra i due momenti (discussione e deliberazione) è spesso interrotta, nella prassi, «per la consuetudine organizzativa di rinviare la deliberazione riguardante il singolo processo al termine dell'udienza giornaliera in cui sono trattate più cause; oppure con l'*escamotage* di convocare una nuova udienza ufficialmente da riservare alle repliche delle parti, poi in effetti non svolte per concorde volontà di tutti»²⁶.

2. Funzione e struttura della discussione finale. In chiave generale, la discussione rappresenta il momento in cui le parti, una volta terminata l'assunzione probatoria, procedono all'analisi e al commento critico dei risultati dibattimentali ed è finalizzata a convincere il giudice della fondatezza della propria tesi²⁷.

Consiste, quindi, nella formulazione e illustrazione delle ragioni a sostegno delle proprie richieste conclusive, che vanno sempre presentate oralmente e consacrate, poi, per iscritto nel verbale di udienza, fatta eccezione, come già ricordato, per la parte civile, la quale – secondo quanto previsto dall'art. 523, co. 2, c.p.p. – è tenuta a presentare conclusioni scritte.

²³ ORLANDI, *L'attività argomentativa delle parti nel processo penale*, cit., 56. Nello stesso senso v. NEGRI, *Il dibattimento*, cit., 685.

²⁴ In tal senso, v. già FOSCHINI, *Dibattimento (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. XII, Milano, 1964, 366; nonché ID., *Il dibattimento penale di primo grado*, Milano, 1964, 113.

²⁵ È appena il caso di ricordare che l'art. 524 c.p.p. dispone che «Esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento» e che l'art. 525, co. 1, c.p.p. prevede che la sentenza debba essere deliberata «subito dopo la chiusura del dibattimento».

²⁶ NEGRI, *Il dibattimento*, cit., 685.

²⁷ Nella discussione finale – scriveva CARNELUTTI, *Principi del processo penale*, Napoli, 1960, 222 –, «si sviluppa la virtù del contraddittorio: è, appunto, la contraddizione, la quale agevola al giudice la difficoltà di sceverare il grano dal loglio». E ancora: «Lo scandalo della contraddizione tra le parti è il prezzo che bisogna pagare per togliere di mezzo l'altro scandalo, ben più grave, del giudice che da sé non è capace di considerare le cose se non parzialmente ossia da un solo punto di vista». Perciò, «quanto più le parti si contraddicono, tanto più il giudice si giova della contraddizione».

Riguardo alla struttura, la discussione rivela un'articolazione corrispondente a quella della sentenza: «le argomentazioni delle parti aspirano a farsi motivazione (*in facto e in iure*), mentre le conclusioni preconizzano il dispositivo»²⁸. Dunque, è ravvisabile dapprima un momento argomentativo, nel corso del quale le parti espongono ed illustrano dialetticamente le proprie tesi - riassumendo il significato delle prove assunte (di cui possono citare direttamente alcuni brani dai verbali contenenti la documentazione dell'istruzione dibattimentale) nella chiave della propria ricostruzione - al fine di convincere l'organo giudicante, cui segue, senza soluzione di continuità e sulla base delle predette argomentazioni, la precisazione delle conclusioni ovvero del *petitum*²⁹.

Le valutazioni delle parti in ordine ai risultati probatori ottenuti in dibattimento possono portare un contributo utile alla decisione, che verrà successivamente presa dal giudice.

Le conclusioni devono far riferimento a tutte le questioni, in fatto o in diritto, che le parti ritengono possano influire sull'esito del giudizio³⁰. In virtù di quanto previsto nell'ultima parte del co. 1 dell'art. 523 c.p.p., interpolata dal d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv. con modif. nella l. 19 gennaio 2001, n. 4, le parti sono chiamate ad esprimersi pure riguardo all'eventuale separazione dei procedimenti per uno dei gravi delitti ex art. 407, co. 2, lett. a) c.p.p. che esigano una motivazione molto complessa, al fine di anticipare il deposito della sentenza nei confronti degli imputati che potrebbero ottenere la rimessione in libertà per scadenza dei termini di custodia cautelare, in mancanza di

²⁸ Così ORLANDI, *L'attività argomentativa delle parti nel processo penale*, cit., 52, il quale sottolinea pure (*ivi*, nt. 105) come sia degno di nota che nei motivi della sentenza il giudice debba enunciare tanto le «ragioni» del proprio convincimento, quanto le «ragioni» che non l'hanno convinto (art. 546, co. 1, lett. e, c.p.p.) sicché si riflette nella struttura della motivazione la dinamica delle attività argomentative nella discussione conclusiva.

Non è superfluo segnalare, poi, che le conclusioni delle parti costituiscono un requisito della sentenza a norma dell'art. 546 lett. d) c.p.p.

²⁹ «La discussione finale è un momento molto importante perché consente alle parti di fare la sintesi delle risultanze dibattimentali e di spiegare la propria ipotesi ricostruttiva, accludendo le necessarie argomentazioni che si oppongono alla ricostruzione delle altre parti. In questa fase si sviluppa un momento peculiare della fondamentale logica argomentativa, che investe l'intera acquisizione probatoria e che trova la massima espressione proprio nel corso della discussione. Qui, non solo si spiega, ma si critica e si contraddice. Si realizza, cioè, un momento centrale del contraddittorio perché si pongono al giudice, con la completezza dialettica che meritano, le diverse ricostruzioni fattuali e giuridiche sulle quali lo stesso è chiamato a fare sintesi e a decidere». Così DE CARO, *La decisione*, in RICCIO-SPANGHER (a cura di), *La Procedura Penale*, Napoli, 2002, 574.

³⁰ Sul punto, cfr., tra gli altri, RIVELLO, *L'istruzione dibattimentale: poteri di parte e poteri di ufficio*, cit., 242.

Le richieste conclusive, peraltro, «non pongono vincoli al giudice, se non sul piano dell'obbligo di rispondere con completezza nella motivazione». Così PANZAVOLTA, *Dibattimento*, cit., 681.

altri titoli di detenzione, così come previsto dall'art. 533, co. 3-bis, c.p.p., espressamente richiamato. Si tratta, invero, di una previsione ridondante, essendo uno dei tanti temi discutibili³¹.

Sono appunto le conclusioni, e non anche gli argomenti che le illustrano, quelle che devono essere riportate sinteticamente dall'ausiliario del giudice nel verbale a norma dell'art. 481, co. 1, c.p.p.³² (il verbale d'udienza, infatti, «descrive le attività svolte in udienza e riporta sinteticamente le richieste e le conclusioni del pubblico ministero e dei difensori»). E le conclusioni delle parti, a norma dell'art. 546, co. 1, lett. d) c.p.p., devono poi essere riportate dal giudice nella sentenza.

Se le parti desiderano che rimanga la documentazione scritta anche degli argomenti a sostegno, hanno facoltà di presentare memorie scritte che, ai sensi dell'art. 482, co. 1, secondo periodo, c.p.p., devono essere allegate al verbale³³, per essere poi inserite nel fascicolo dibattimentale a norma dell'art. 515 c.p.p.

Del resto, a conferma della possibilità di redigere, a integrazione o sostituzione dell'argomentazione orale, una memoria scritta, benché l'art. 523, co. 2, c.p.p. preveda solo per la parte civile l'onere di rassegnare le proprie conclusioni per iscritto, è possibile richiamare l'art. 121, co. 1, c.p.p., che consente alle parti e ai difensori di presentare al giudice memorie o richieste scritte «in ogni stato e grado del procedimento»³⁴.

Se è vero che non sussistono, dunque, preclusioni legali per avallare le proprie conclusioni con memorie scritte, la questione che può venire in evidenza attiene al rapporto di correttezza e lealtà processuale tra le parti, per il motivo che «resta sempre aperto il dubbio che la parte abbia messo nello scritto un

³¹ «Dalla frase che l'art. 4, comma 1-bis, d.l. 24 novembre 2000 n. 341, conv. con modif. nella l. 19 gennaio 2001, n. 4 interpola nel comma 1, vediamo quanto ridondi il codice: le parti “formulano e illustrano le rispettive conclusioni, anche in ordine alle ipotesi previste dall'art. 533, comma 3-bis”, contemplante la separazione dei procedimenti operata nella condanna, perché incombono le scarcerazioni automatiche; è uno degli innumerevoli temi discutibili». Così CORDERO, *Procedura penale*, cit., 950. Sulle modifiche apportate dal d.l. n. 341/2000, v., tra gli altri, TRICOMI, *Separazione obbligatoria spinta dall'urgenza*, in *Guida dir.*, 2001, n. 4, 57.

³² Cfr. FASSONE, *Il giudizio*, cit., 1011 s. Nel senso che la mancata verbalizzazione delle conclusioni non è causa di nullità, v. Cass., sez. IV, 18 settembre 2003, Peer, in *C.E.D. Cass.*, n. 226408.

³³ FASSONE, *Il giudizio*, cit., 1012.

³⁴ Sul punto v. GRILLI, *Il dibattimento penale. Guida pratica*, cit., 520; RUGGIERI, *Diritto processuale e pratiche criminali*, 2^a ed., Bologna, 2020, 300, secondo la quale le parti, il «più delle volte, anche in ausilio del giudice, depositano “note” di udienza scritte»; STEFANI, *L'accertamento della verità in dibattimento*, Milano, 1995, 128; SURACI, *Discussione finale e chiusura del dibattimento*, cit., 509, nt. 3.

Soprattutto per reati ad alto tecnicismo, come quelli ambientali, in effetti il deposito di memorie è auspicato dagli stessi giudici.

Sulla disciplina delle memorie, v., per un quadro d'insieme, SOLA, *sub art. 121*, in GIARDA-SPANGHER (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, cit., tomo I, cit., 1585 ss.

quid aggiuntivo rispetto all'esposizione orale, o abbia introdotto elementi nuovi»³⁵.

Il giudice ha modo e tempo di controllare tutto ciò, ma «la controparte si potrebbe trovare in posizione di inferiorità dialettica. Ne consegue che nessun limite si può proporre se la parte si premura di far conoscere alle altre parti queste sue note scritte, mentre si può prospettare la soluzione di un termine a difesa per verificare la nota presentata all'ultimo momento»³⁶. È da escludere certamente in sede di replica, dovendosi in quella sede solo controbattere le altrui tesi.

Naturalmente, per non eludere il sistema del doppio fascicolo, le note potranno illustrare solo gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo.

3. *L'arringa del difensore dell'imputato dal c.p.p. 1930 al c.p.p. 1988*. La discussione finale del difensore dell'imputato ha visto profondamente modificato il proprio ruolo.

Nella vigenza del c.p.p. 1930, il difensore – di fatto emarginato dalla fase istruttoria e dunque dalla formazione della prova – riponeva tutte le sue “speranze” proprio nella discussione, e riservava, quindi, tutti i suoi argomenti per questo momento, senza dubbio il culmine della sua attività³⁷.

La discussione era importante perché l'avvocato aveva il compito di ricostruire i fatti, con le risultanze della fase istruttoria³⁸: non sempre il giudice del di-

³⁵ GRILLI, *Il dibattimento penale. Guida pratica*, cit., p. 520. In giurisprudenza, v. Cass., sez. VI, 22 giugno 2016, n. 38757, in *C.E.D. Cass.*, n. 268093: «È intempestivo il deposito, effettuato dopo che sia terminata la discussione e siano state rassegnate le conclusioni, di memorie difensive con le quali si introducano temi in precedenza non sviluppati (in motivazione la Corte ha precisato che l'omessa valutazione della memoria tardivamente depositata non determina la nullità della sentenza, né rileva ai fini della correttezza della motivazione della decisione)». V. anche Cass., sez. I, 6 luglio 1992, Russo, in *Cass. pen.*, 1994, 950, la quale sottolinea che nulla può impedire la presentazione di note difensive, aggiungendo però che tale facoltà non può essere estesa al punto di introdurre nel processo una consulenza tecnica di parte su materie che non furono oggetto di perizia.

Per Cass., sez. II, 20 maggio 2008, Gattuso, in *C.E.D. Cass.*, n. 240647, il deposito in cancelleria, invece che in udienza, per l'allegazione al relativo verbale, delle memorie scritte presentate dalle parti a sostegno delle conclusioni dibattimentali, non determina nullità, bensì una mera irregolarità.

³⁶ Così, ancora, GRILLI, *Il dibattimento penale. Guida pratica*, cit., p. 521. Sulla necessità che le memorie difensive siano strutturate secondo le fondamentali regole di «completezza informativa», «coerenza semantica» e «coerenza grammaticale», v. TRAVERSI, *Tecniche argomentative e oratorie*, cit., 297.

³⁷ L'alto valore della discussione finale nel codice Rocco era in questi termini sottolineato da FOSCHINI, *Dibattimento (dir. proc. pen)*, cit., 362: «L'importanza veramente straordinaria della fase della discussione dipende da ciò che in essa la funzione del contraddittorio trova il suo momento più sostanziale ed essenziale, poiché si verifica la piena partecipazione degli uffici delle parti alla formazione del giudizio finale e decisivo al quale dovranno poi sottostare. È questa partecipazione che costituisce l'anima della giurisdizione e fa sì che anche per le parti la decisione dovrà valere come un accertamento di verità e di giustizia e non già come una sopraffazione sia pure legale da dover subire».

³⁸ In riferimento alla discussione finale nel codice Rocco, con la consueta efficacia, CORDERO, *Procedu-*

battimento prestava la giusta attenzione al voluminoso fascicolo, non sempre coordinava tutto ciò che emergeva dall'istruttoria, ragion per cui l'arringa era veramente il momento sovrano³⁹. A ciò, poi, si deve aggiungere che nel dibattimento raramente si ponevano domande ai testimoni: questi ultimi ripetevano ciò che avevano già dichiarato nel corso della istruzione, così l'arringa poteva costituire davvero la svolta del processo⁴⁰, rappresentando il più cospicuo contributo che il difensore potesse offrire al giudice del dibattimento.

Questo spiega perché questo segmento processuale «aveva raggiunto nella prassi una vera e propria elefantiasi: le sorti del processo potevano essere affidate alle argomentazioni logiche delle parti»⁴¹, che, non avendo partecipato alla formazione del materiale probatorio, dovevano formulare i propri giudizi di carattere opinatorio, necessaria premessa del giudizio decisorio del giudice⁴².

È opportuno ricordare che le raccolte delle arringhe più celebri costituivano un vero e proprio “genere letterario”, diffuso in particolare soprattutto tra gli anni '30 e gli anni '60 del secolo scorso, e questi volumi non potevano mancare nella biblioteca di ogni avvocato. Un ruolo importante nella formazione professionale dell'avvocato rivestivano anche le riviste «*L'Eloquenza*», fondata e diretta dall'avvocato Antonio Russo, e «*Gli oratori del giorno*», diretta dall'avvocato Titta Madia⁴³.

Tra le raccolte di arringhe, un posto d'onore hanno avuto e continuano ad avere i volumi che raccolgono quelle di Alfredo De Marsico⁴⁴. Ma altri volumi

ra penale, cit., p. 949, osserva: «Illo tempore contava molto o almeno offriva occasioni: ogni leva istruttoria era in mano al giudice; esclusi dagli esami diretti, ai contendenti restava la performance finale. Vi affioravano sedimenti barocchi: loquela, mimica, figure retoriche d'un genere imparentato a quaresimali e accademie; nel canone pseudoumanistico le cose contano meno delle parole; e ne scorrono tante, perché un diffuso cattivo gusto rifiuta i discorsi secchi, intessuti a maglie strette, privilegiando i gonfi, vaghi, gesticolati. I sistemi misti favoriscono l'effusione oratoria: nell'art. 450 comma 1 cod. Regno d'Italia 1807, il presidente avverte l'avvocato alle soglie: discuta “la causa con lealtà”, senza divagare “in argomenti estranei alla difesa”».

Sul punto, v. altresì D. SIRACUSANO-F. SIRACUSANO, *Il giudizio*, cit., 631.

³⁹ PECORELLA, *C'è ancora spazio per l'oratoria?*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 826.

⁴⁰ Cfr., ancora, PECORELLA, *ibidem*.

⁴¹ ALBANO, *Il giudizio nel nuovo processo penale*, Napoli, 1989, 82.

⁴² Cfr. FOSCHINI, *Dibattimento (dir. proc. pen.)*, cit., 362.

⁴³ Sul punto v. ALBANESE, *Il linguaggio dell'avvocato penalista: tecniche di argomentazione e persuasione dal tribunale alla Corte d'assise.*, in TRIGGIANI (a cura di), *Il linguaggio del processo. Una riflessione interdisciplinare*, Taranto, 2017, 15 ss.

Sulla emblematica figura dell'avvocato tarantino Antonio Russo cfr., volendo, TRIGGIANI, *Antonio Russo*, in CONTE-LIMONGELLI-VINCI (a cura di), *Avvocati e giuristi illustri salentini dal XVI al XX secolo*, Lecce, 2014, 218 ss.; nonché ID., *Prefazione*, in RUSSO, *Oratori: raccolta di aneddoti, motti e sentenze*, Edizione della Rivista «L'Eloquenza», Roma, 1933, ristampato in *La Biblioteca del Consiglio Nazionale Forense, Pagine di storia dell'avvocatura*, Roma, 2023, 1 ss.

⁴⁴ DE MARSICO, *Arringhe*, vol. I, Napoli, rist. 1983; ID., *Arringhe*, vol. II, Napoli, rist. 1983; ID., *Arrin-*

di arringhe sono ancora disponibili nei cataloghi di alcune case editrici e soprattutto di librerie antiquarie. E un'opera meritevole sta svolgendo il Consiglio Nazionale Forense, attraverso la digitalizzazione di un'ampia serie di vecchi testi giuridici, tra i quali anche numerose raccolte di arringhe⁴⁵.

Per molto tempo, dunque, nel secolo scorso la discussione finale del difensore, l'arringa ha segnato il discrimine tra gli avvocati bravi, quelli meno bravi e i fuoriclasse⁴⁶.

Com'è noto, nel processo introdotto con il c.p.p. 1988, a differenza di quanto accadeva nel sistema processuale del codice Rocco, le prove dovrebbero essere assunte, di regola, nel contraddittorio tra le parti davanti al giudice, che assiste a tutto ciò che accade e che conosce quanto le parti il fatto e tutte le risultanze processuali. Dunque, nel passaggio dal codice inquisitorio al codice tendenzialmente accusatorio, sembra essersi attenuata la capacità dell'arringa «di incidere sulla convinzione del giudice per quanto parallelamente si è irrobustita, nel corso dell'istruzione probatoria, la possibilità del difensore di modificare la percezione della prova nella sua formazione»⁴⁷. In un rapporto inversamente proporzionale alla reale presenza nel processo della difesa, «la discussione finale si è adattata ad ultima, complessiva, lettura di una contro tesi che già al momento della richiesta delle prove si è cominciata a manifestare, che nel corso della *cross-examination* ha raggiunto i suoi scopi dimostrativi e che attende di essere sintetizzata efficacemente»⁴⁸.

La discussione finale si è legata, insomma, in maniera molto più salda al resto dell'attività defensionale, proprio perché è stata percepita già durante il processo. In questo senso, «si può dire che la discussione finale si è diluita: nelle questioni preliminari, nelle eccezioni di rito, nelle produzioni documentali, nell'esame e nel controesame. In ognuna di queste fasi, in particolare nell'ultima, il difensore ha illustrato al giudice quel progetto di sentenza che egli propone come alternativo a quello del P.M., cadenzando gli argomenti che riassumerà alla fine»⁴⁹.

Per questo, fatalmente, la percezione della sua efficacia si è attenuata, anche se, nell'immaginario collettivo, quando si pensa ad un abile avvocato, viene

ghe, vol. III, Napoli, rist. 1972; ID., *Arringhe*, vol. IV, Napoli, rist. 1971; ID., *Arringhe*, vol. V, Napoli, 1975. V. anche ID., *Arringhe. Dal processo del CNEN a quello per lo scandalo Lockheed*, Fasano, 1994.

⁴⁵ I volumi possono leggersi sul sito <https://www.laibibliotecadelconsiglio.it/app/>.

⁴⁶ In questi termini, SPIGARELLI, *Nel processo: il dibattimento*, in RANDAZZO (a cura di), *Giudice, difensore e P.M. in aula. Strategie e tecniche del processo*, cit., 291.

⁴⁷ SPIGARELLI, *ibidem*.

⁴⁸ Così, ancora, SPIGARELLI, *Nel processo: il dibattimento*, cit., 291 s.

⁴⁹ SPIGARELLI, *Nel processo: il dibattimento*, cit., 292.

subito alla mente la seguente scena: il difensore che davanti alla Corte di Assise od al Tribunale, utilizzando un linguaggio erudito e convincente, porta avanti la propria tesi difensiva, magari ottenendo, proprio per quella sua capacità dialettica, una pronuncia favorevole al proprio assistito⁵⁰.

La modifica del sistema processuale, dunque, non ha comportato la scomparsa della discussione dalla scena, come molti avevano invece profetizzato al momento dell'entrata in vigore del codice Vassalli del 1988.

Del resto, la morte dell'arringa era già stata annunciata anche nel momento di passaggio tra il codice Zanardelli del 1913 e il codice Rocco del 1930: anche allora qualcuno aveva sottolineato che «la scomparsa della giuria e l'elevato tecnicismo introdotto dal nuovo assetto avrebbero ucciso, con l'arte dell'eloquenza, anche la decisività del momento finale»⁵¹. E invece l'oratoria forense, come già ricordato, ha vissuto momenti altissimi dopo l'entrata in vigore del c.p.p. 1930, ancora fino agli anni '60 e '70. È sufficiente rammentare, solo per citarne alcuni, gli avvocati Genuzio Bentini⁵², Alfredo De Marsico, già ricordato, Gennaro Marciano, Enrico De Nicola, Giovanni Porzio, Francesco Carnelutti, Giacomo Delitala, Giuliano Vassalli, Gian Domenico Pisapia e Giuseppe De Luca.

Certo l'arringa, come del resto la requisitoria del pubblico ministero, si è modificata anche come forma espressiva, sia all'entrata in vigore del c.p.p. 1930 che del c.p.p. 1988, abbandonando sempre più gli eccessi retorici ed indirizzandosi verso un tecnicismo più asciutto⁵³.

E indipendentemente dall'assetto del procedimento, essa era destinata a modificarsi, così come è destinato a mutare nel tempo il linguaggio, del quale rimane talvolta una espressione alta, e un esempio assai poco esaltante molto più spesso. Sotto tale ultimo profilo, la discussione orale non poteva sottrarsi all'impressionante impoverimento del lessico, che ha toccato la società nel suo complesso e, quindi, anche i ceti professionali, avvocatura e magistratura

⁵⁰ VALENTINOTTI, *L'arringa difensiva: le regole insegnate dai maestri*, in www.massimedelpassato.it, 20 gennaio 2021.

⁵¹ SPIGARELLI, *Nel processo: il dibattimento*, cit., p. 292.

⁵² Sulla figura, per molti ineguagliabile, di Genuzio Bentini, v. VINCI, *Genuzio Bentini (1874-1943). Un maestro di eloquenza tra politica e diritto con un'antologia degli scritti minori*, Bologna, 2022.

⁵³ Il rilievo è di SPIGARELLI, *Nel processo: il dibattimento*, cit., 292. Osserva al riguardo MARINI, *sub artt. 523-524 c.p.p.*, cit., 510, che il modello processuale introdotto nel 1989 «sembra far pensare ad una discussione assai più stringata e concentrata, posto che la vera "battaglia" si dovrebbe giocare nella fase dell'assunzione delle prove e che la necessaria semplificazione dell'oggetto del giudizio dovrebbe favorire una discussione concentrata su pochi punti essenziali».

Sull'evoluzione dell'oratoria forense, v. IANNOTTA, *Sul miglior stile dell'eloquenza forense*, in *Diritto di difesa*, 23 novembre 2023; SALVI, "Avvocati oratori". *Eloquenza forense e trasformazioni di una professione tra Otto e Novecento*, in *Historia et Ius*, 2017, n. 12, 1 ss.

comprese⁵⁴.

La modificazione del linguaggio, però, non si è solo contraddistinta dall'impovertimento – tanto che, come del resto per altre lingue, si può parlare di un “italiano basico” che utilizza un vocabolario ristretto, un numero limitato di parole e costruzioni assai semplificate –, ma è contraddistinta anche «da un diverso arricchimento, figlio del fatto che si vive in una società dell'immagine che privilegia il messaggio figurato alla allocuzione»: un rilievo, quest'ultimo, che, «unitamente all'utilizzo dell'informatica, ha finito per introdurre nuove forme di comunicazione visiva, utilizzabili anche nella discussione finale, restituendo in parte, e in termini diversi, quel che il resto ha sottratto»⁵⁵. Non è raro, quindi, oggi imbattersi in quella che può essere definita “arringa multimediale”, che può avvalersi – al pari della requisitoria – di *slides*, riproduzioni fonografiche, foto, videoregistrazioni e ricostruzioni al *computer*⁵⁶.

Sia pure in un panorama del tutto diverso, la discussione finale, dunque, conserva un ruolo centrale, proprio nello schema del processo che ha eletto il contraddittorio a statuto epistemologico della conoscenza processuale.

Il processo che vede la prova formarsi sotto l'occhio del giudice non l'affida alla sua naturale lettura: «la prova non è tale senza l'argomento che la inquadra, che la legge nel contesto delle altre emergenze processuali e, non ultimo, la interpreta alla luce dei criteri di valutazione codificati, primo fra tutti quello del “ragionevole dubbio”»⁵⁷. La prova, infatti, non è autoevidente, «è frutto

⁵⁴ In tal senso v. SPIGARELLI, *Nel processo: il dibattimento*, cit., 292; sulla stessa linea, PECORELLA, *C'è ancora spazio per l'oratoria?*, cit., 826, il quale evidenzia come l'avvocatura appaia «culturalmente impoverita»; TRAVERSI, *Tecniche argomentative e oratorie*, cit., 287 ss.

Sulla crisi dell'eloquenza forense cfr. pure COPPI, *Dall'oratoria classica all'eloquenza attuale*, in MARIANI MARINI (a cura di), *La lingua, la legge, la professione forense*, Milano, 2003, 47 ss.

Del resto, rispetto all'età dello splendore oratorio, è cambiata profondamente la professione forense: «nei primi decenni del secolo scorso, il penalista era in media impegnato nella discussione di non più di due o tre cause al mese», sicché – rileva AMODIO, *Mille e una toga. Il penalista tra cronaca e favola*, Milano, 2010, 30 – aveva «tempo da dedicare allo studio dei fascicoli, ma anche ai buoni libri di letteratura, filosofia e arte; gli attuali ritmi incalzanti della professione – connessi anche al mutamento di sistema processuale – non assicurano più l'approdo a comode aree di sosta in cui si schiudono fecondi orizzonti culturali».

⁵⁵ SPIGARELLI, *Nel processo: il dibattimento*, cit., 293.

⁵⁶ Sul punto v. TRAVERSI, *Tecniche argomentative e oratorie*, cit., 299 s. Il dilagare e il progredire di queste tecnologie di comunicazione richiederà nell'immediato futuro una figura nuova di avvocato, dotato anche di nuove capacità. Sull'evoluzione della figura dell'avvocato, v. GIANARIA-MITTONI, *L'avvocato nel futuro*, Torino, 2022; SUSSKIND, *L'avvocato di domani*, Milano, 2019.

⁵⁷ SPIGARELLI, *ibidem*.

Sul «ragionevole dubbio» sia consentito rinviare a TRIGGIANI, *Lo standard dimostrativo nella decisione di colpevolezza*, in INCAMPO-SCALFATI (a cura di), *Giudizio penale e ragionevole dubbio*, Bari, 2017,

della sintesi dialettica tanto nel momento della sua costruzione quanto in quello della sua interpretazione; essa non esiste senza il contributo dialettico e contrapposto delle parti»⁵⁸. Insomma, «non esistono prove che abbiano un significato univoco»⁵⁹: ogni elemento di fatto «deve essere collocato logicamente in una struttura argomentativa al fine di sostenere come si è svolta una condotta umana e se questa sia punibile»⁶⁰.

Tutto ciò dimostra la ribadita centralità di questo segmento del processo, che rimane un formidabile strumento comunicativo diretto a chi giudica⁶¹. Senza dire che la lettura difensiva garantisce al giudice la conoscenza della vicenda umana, che nel processo viene naturalmente alla ribalta e che deve essere illuminata, anche solo ai fini della commisurazione della pena⁶².

Insomma, anche oggi l'esposizione finale delle ragioni della difesa continua a rappresentare il momento culminante dell'impegno professionale del difensore, racchiudendo in una immagine l'essenza stessa della professione forense: una persona, sola di fronte ad altre, che parla, che ha solo la logica della parola per contrastare l'immensa forza del potere punitivo che il suo contraddittore incarna⁶³.

Certo, vi sono processi che vengono sostanzialmente decisi dalla deposizione "chiave" di un testimone o dalle conclusioni difficilmente confutabili cui giunge un perito, contrassegnati, quindi, da un quadro probatorio rispetto al quale ogni persona razionale sarebbe portata ad assolvere o condannare, ma ne esistono anche tanti altri al cui esito il materiale probatorio a disposizione lascia spazio a più soluzioni alternative, ad un margine più o meno ampio di

325 ss., e alla bibliografia ivi richiamata.

⁵⁸ SPIGARELLI, *Nel processo: il dibattimento*, cit., 293.

⁵⁹ Così TONINI-CONTI, *Manuale di procedura penale*, cit., 828.

⁶⁰ Così, ancora, TONINI-CONTI, *Manuale di procedura penale*, cit., 829, i quali osservano: «Anche quando qualcuno afferma che siamo in presenza della c.d. "pistola fumante", occorre che sia provato quale mano impugnava l'arma, per quale motivo ha sparato e contro chi era diretto il colpo. A tal fine, è necessario che il pubblico ministero motivi le sue affermazioni e che altrettanto sia permesso alle parti private».

⁶¹ Cfr. PERCHINUNNO, *Il giudizio*, in PISANI-MOLARI-PERCHINUNNO-CORSO-DOMINIONI-GAITO-SPANGHER, *Manuale di procedura penale*, 8^a ed., Bologna, 2008, 504, il quale così osserva: «Se si considera che, in passato, l'esercizio del diritto di difesa era sostanzialmente limitato alla discussione finale, essendo limitato il contributo attivo delle parti alla formazione della prova, non può che trarsi la conferma della rilevante incidenza riassuntiva dell'attività dibattimentale sul convincimento del giudice».

⁶² In tal senso SPIGARELLI, *Nel processo: il dibattimento*, cit., 293.

⁶³ Lo strumento di lavoro del penalista è la parola, e l'arringa contribuisce indiscutibilmente al formarsi del libero convincimento di chi giudica. Dall'arringa emerge la forza dirompente della parola che costituisce uno strumento di persuasione in grado di mutare il corso della giustizia e, dunque, della vita delle persone investite dalla macchina giudiziaria, nonché dei loro familiari e delle persone che sono a loro comunque legate. Lo sottolinea, con enfasi, PECORELLA, *C'è ancora spazio per l'oratoria?*, cit., 825 e 826.

incertezza, potendo giustificare sia la condanna che il proscioglimento dell'imputato. È soprattutto in questa seconda categoria di processi, e in particolare nei processi indiziari, che la discussione del difensore dell'imputato può risultare davvero decisiva, conservando la funzione di guidare il giudice verso una decisione a lui favorevole⁶⁴.

La discussione, pertanto, anche nel nuovo modello processuale, non va vista come una sorta di incombente burocratico, ma assume ancora un ruolo chiave per l'esito del processo, in quanto non è solo illustrazione dei fatti e delle proprie ragioni, ma ha anche lo scopo di persuadere, perciò è fatta di ragione, di tecnica, ma anche di sentimento, di *pathos*. Gli avvocati sono consapevoli che «l'efficacia delle loro difese nel processo è commisurata ai tratti psicologici di chi è chiamato a pronunciarsi sull'imputazione» sicché «i modi e i colori della discussione finale nascono da un accurato bilanciamento tra ragioni ed emozioni, parametrato sul profilo del destinatario dell'attività difensiva»⁶⁵.

Così ragionando è possibile scorrere un doppio volto dell'arringa: da un lato quello della «ricomposizione» dei pezzi dell'istruttoria dibattimentale, in cui prevale la logica e, dall'altro, quello della «argomentazione», momento in cui «si utilizzano tutti gli strumenti del pensiero, ma anche del sentimento, per convincere il giudice, per persuaderlo». La persuasione «non è solo rappresentare, concatenare prove e fatti, la persuasione è un fatto emotivo»⁶⁶.

L'arte della persuasione si traduce, in modo molto semplicistico, nella capacità di convincere colui che è chiamato ad emettere una decisione. E, nella maggior parte dei casi, tale soggetto non sarà molto propenso ad accettare l'idea che l'avvocato lo abbia indotto a pensarla come lui e, quindi, sarà necessario convincerlo che la soluzione era già nella sua testa. Per raggiungere tale obiettivo, è importante conoscere il modo di pensare del giudice, le sue abitudini, i suoi orientamenti, le sue esperienze personali⁶⁷.

4. (segue): *la preparazione dell'arringa, la ricerca e la disposizione degli argomenti*. Alfredo De Marsico diceva che «Un'arringa non si prepara, nasce...senza alcun intervento della volontà, per un processo spontaneo di ger-

⁶⁴ In questi termini PECORELLA, *C'è ancora spazio per l'oratoria?*, cit., 825. V. anche ZAMPAGLIONE, *La motivazione della decisione dibattimentale di primo grado*, Milano, 2019, 91.

⁶⁵ Così AMODIO, *Prefazione*, in FORZA-MENGONI-RUMIATI, *Il giudice emotivo. La decisione tra ragione ed emozione*, Bologna, 2017, 13.

⁶⁶ PECORELLA, *C'è ancora spazio per l'oratoria?*, cit., 827.

⁶⁷ Il rilievo è di PECORELLA, *C'è ancora spazio per l'oratoria?*, cit., 826. L'autore ricorda come negli Stati Uniti - in un sistema, dunque, molto diverso dal nostro, dove la decisione viene emessa dalla giuria con un verdetto immotivato - esistono addirittura delle agenzie che svolgono indagini sui giurati, fornendo ai difensori tutti gli elementi per conoscerli meglio, per definirne scrupolosamente la loro personalità.

minazione delle idee»: ciò «era certamente vero per un genio come lui, molto meno per chi non è toccato da qualità oratorie fuori del comune»⁶⁸.

In ogni caso, a rassicurare gli altri, aggiungeva che «il modo di preparare una arringa finisce per significare il modo di fare l'avvocato, una cosa che non basta una vita ad insegnare»⁶⁹.

È evidente, dunque, che nulla può essere elevato a principio generale in materia, essendo ogni processo un *unicum*, anche se è comunque possibile, alla luce dell'esperienza professionale dei grandi maestri dell'oratoria forense, enucleare alcuni suggerimenti pratici per un intervento del difensore che sia il più possibile efficace.

Anche se viviamo nell'epoca dell'intelligenza artificiale, che sta trasformando profondamente la nostra vita e il lavoro (anche quello degli avvocati e dei magistrati), e permane una crisi profonda della giustizia penale, alla quale si cerca inutilmente di porre rimedio con riforme alluvionali⁷⁰ - crisi che, tra l'altro, impone sempre più al difensore di censurare i tempi processuali delle sue arringhe -, meritano, pertanto, di essere ancora studiate le regole dell'antica retorica, intesa come arte e tecnica del discorso argomentativo che mira a persuadere⁷¹, ricordando che va perseguito non solo l'obiettivo dell'efficacia, che si misura con il convincimento del giudice, ma anche quello dell'impatto, che fa riferimento al primo effetto dell'azione oratoria, la creazione di un ponte tra chi parla e il giudice per guadagnarsi l'attenzione necessaria a trasmettere e far intendere i contenuti dell'argomentazione difensiva. Certo, a questo fine può aiutare molto lo stile, inteso come complesso del contegno verbale e gestuale dell'oratore, che include la modulazione della voce, il mo-

⁶⁸ Così SPIGARELLI, *Nel processo: il dibattito*, cit., 291. Cfr. anche PORZIO, *Figure forensi*, Napoli, 1923, 49, secondo cui «l'eloquenza non è nella perfezione e nella correttezza del mezzo orale...ma è una vampa interiore che si sprigiona».

⁶⁹ Così, ancora, SPIGARELLI, *Nel processo: il dibattito*, cit., 291.

⁷⁰ Cfr. GIALUZ-DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno. L'inefficienza del sistema penale italiano tra crisi economica e riforma Cartabia*, Torino, 2022.

⁷¹ La letteratura sulla retorica, antica e moderna, è vastissima. *Ex multis*, v. BARILLI, *Retorica*, Milano, 1983; BARTHES, *La retorica antica*, a cura di Ravazzoli, Milano, 2006; BATTISTINI-RAIMONDI, *Le figure della retorica*, Torino, 1984; CIPRIANO-INTRONA, *La retorica nell'antica Roma*, Roma, 2008; CONTE, *Compendio di retorica giudiziaria classica*, Lecce, 2022; INCAMPO, *Metafisica del processo. Idee per una critica della ragione giuridica*, Bari, 2016; MADIA, *Storia dell'eloquenza*, Milano, 1959; MORTARA-GAVARELLI, *Manuale di retorica*, Milano, 2002; MURPHY, *La retorica nel medioevo. Una storia delle teorie retoriche da S. Agostino al Rinascimento*, Napoli, 1983; PERELMAN-OLBRECHTS-TYTECA, *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*, Torino, 2001; SPOSITO, *Manuale di retorica forense*, 2° ed., Pesaro, 2023; VICKERS, *Storia della retorica*, Bologna, 1994.

Fondamentali restano ARISTOTELE, *Retorica*, trad. it. di Dorati, Milano, 1996, e CICERONE, *De oratore*, a cura di Pacitti, Bologna, 1992.

Da ultimo sulla tecnica dell'argomentazione e sull'arte della persuasione, v. TRAVERSI, *Tecniche argomentative e oratorie*, cit.

vimento corporeo e la dinamica delle mani⁷².

La preparazione dell'arringa nasce «dalla reiterata lettura degli atti del processo e dalla partecipazione ai passaggi fondamentali del dibattimento»: non partecipare mai alle udienze, essendo costantemente sostituiti dai propri collaboratori o da sostituti d'udienza può rappresentare un *handicap* per la costruzione di una efficace discussione finale, proprio perché impedisce di vivere certi momenti processuali. E l'impressione che la prova orale lascia in chi l'ha vista svolgersi sotto i propri occhi non è mai surrogabile dalla lettura dei verbali; spesso, anzi, la verbalizzazione, anche se letteralmente fedele, può ben travisare o nascondere parte di quel che è realmente avvenuto⁷³.

La discussione, in effetti, non dovrebbe essere preparata al termine del dibattimento, magari dopo mesi o addirittura anni dal suo inizio, ma dovrebbe essere costruita udienza per udienza, «tenendo una specie di diario del processo, nel quale annotare quello che accade in udienza, i temi e le argomentazioni che si vorranno utilizzare nell'arringa»⁷⁴ e, soprattutto, gli eventuali interventi, commenti o domande formulate dal giudice ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, all'imputato, che spesso fanno trasparire i dubbi del giudice o addirittura l'opinione che si sta formando⁷⁵.

Insomma, la vera forza dell'oratore forense è la preparazione: solo lo studio più completo e scrupoloso del fascicolo processuale «dà al penalista la sicu-

⁷² AMODIO, *Mille e una toga*, cit., 35. Sui toni dell'arringa e sull'«eloquenza del corpo» v. più diffusamente *infra*, § 5.

Per un interessante analisi di una serie di arringhe pronunciate in una decina di processi dall'avv. Guglielmo Gulotta – commentate secondo le regole della retorica antica e della psicologia della persuasione e della comunicazione –, v. PANGALLO-QUADRI, *Lo stile argomentativo e persuasivo delle arringhe. Esperienze di Guglielmo Gulotta*, Milano, 2021. Il volume, attraverso rinvii multimediali ad alcuni casi che mostrano l'avvocato nella sua perorazione, consente di apprezzare anche gli aspetti paralinguistici come la pronuncia, l'intonazione, il volume, le pause, difficilmente traducibili in un testo scritto.

Una efficace selezione di brani di arringhe in difesa dell'imputato, tratte da processi di forte impatto mediatico (dal delitto Montesi al caso Tortora, dal caso Fenaroli al processo alle c.d. «Bestie di Satana», dal processo per l'omicidio di Mario Calabresi al delitto Marta Russo, e via seguendo), può leggersi poi in TRAVERSI, *Tecniche argomentative e oratorie*, cit., 351 ss.

⁷³ In questi termini, SPIGARELLI, *Nel processo: il dibattimento*, cit., 298. Cfr. anche TRAVERSI, *Tecniche argomentative e oratorie*, cit., 289, il quale sottolinea la necessità per il difensore di sobbarcarsi ad un lavoro che può risultare assai faticoso, se il processo si è protratto per più udienze ovvero «leggere (o almeno rileggere rapidamente) le spesso corpose deregistrazioni dei verbali di udienza al fine di estrapolarne i passi più significativi».

⁷⁴ Così PECORELLA, *C'è ancora spazio per l'oratoria?*, cit., 828, il quale osserva altresì: «Se dopo mesi di processo si pone mano alla discussione, non si avrà più il ricordo, o quanto meno la immediatezza, di ciò che in quei momenti si è pensato. È bene, invece, avere memoria di ciò che accade ogni giorno, di ciò che ha detto il giudice, di ogni suo commento, persino delle espressioni del viso nel corso di testimonianze importanti, o di eccezioni sollevate dalla difesa».

⁷⁵ Sul punto v. PECORELLA, *C'è ancora spazio per l'oratoria?*, cit., 828; TRAVERSI, *Tecniche argomentative e oratorie*, cit., 289.

rezza di poter discutere senza il timore di sdruciolare sul ricordo approssimativo di una deposizione testimoniale o di inciampare negli ostacoli posti dal pubblico ministero»⁷⁶.

La prima fase preparatoria dell'arringa sarà certamente la ricerca, alla luce dei risultati dell'istruzione dibattimentale, degli argomenti più idonei a confutare la tesi avversaria ovvero ad avvalorare la propria: è la c.d. «*inventio*», oggetto di studio della *ars oratoria* fin dai tempi dei classici. Questo spezzone dell'argomentazione risponde ad alcune domande (che sono contenute anche nella regola delle *five W* del buon giornalismo di stampo anglosassone): *chi, quando, dove, come, perché*. A queste coordinate la retorica classica aggiunge anche un'altra sottodistinzione, che possiamo tradurre in *questioni in fatto* e *questioni di diritto*, sostanziali o processuali⁷⁷.

In verità, l'individuazione degli argomenti secondo questa metodica dovrebbe corrispondere più al lavoro del pubblico ministero, chiamato a ricostruire il fatto al di là del dubbio ragionevole, mentre per il difensore costituisce più un sentiero nel quale, individuati i punti deboli, le contraddizioni, i mancati riscontri della ricostruzione accusatoria, si raggiunge il risultato, senza dover dimostrare una ricostruzione alternativa.

Nel caso della difesa è sempre opportuno, per ognuno dei temi di prova offerti dall'accusa, tentare di individuare il punto centrale, quello che sorregge la capacità dimostrativa, per analizzarlo in profondità.

Per quanto concerne la seconda fase preparatoria, la c.d. «*dispositio*», ovvero la disposizione degli argomenti, è necessario che il difensore, dopo aver effettuato un'accurata selezione degli elementi rinvenuti, cominci a lavorare su ciascuno di essi pensando a come utilizzarli, per il momento isolatamente, in chiave argomentativa, per poi collegare sinergicamente, secondo un unico filo conduttore, i vari argomenti⁷⁸.

Sempre secondo la scuola classica, la disposizione degli argomenti corrisponde ad uno schema predefinito: esordio, narrazione, dimostrazione, epilogo.

Nell'«*esordio*», è contemplata la *captatio benevolentiae*. Questa forma retorica, che a prima vista sembra appartenere a stereotipi sorpassati, può invece essere interpretata «come indicazione sommaria degli argomenti in cui si procederà nel corso della discussione e degli obiettivi che si intende perseguire,

⁷⁶ AMODIO, *Mille e una toga*, cit., 199.

⁷⁷ In questi termini, SPIGARELLI, *Nel processo: il dibattimento*, cit., 296.

⁷⁸ Cfr. TRAVERSI, *Tecniche argomentative e oratorie*, cit., 289 s. Come scrive PECORELLA, *C'è ancora spazio per l'oratoria?*, cit., 828, «va individuata la questione centrale del processo, il suo baricentro, attorno al quale costruire la dimostrazione. La discussione, per essere efficace, deve far perno su un punto essenziale a cui è bene tornare alla conclusione di ogni ragionamento, quasi fosse un *leit motiv*». Sul punto, cfr., altresì, SPIGARELLI, *Nel processo: il dibattimento*, cit., 296 s.

dando al giudice una traccia anticipata di come si dipanerà la discussione per facilitarne la comprensione». Si riassume in anticipo e «si dichiara quel che si vuole dimostrare anche perché, ad ogni passaggio argomentativo, si potrà indicare al giudice il raggiungimento di un gradino successivo della scala argomentativa»⁷⁹.

Quanto alla «*narrazione*», è bene ricordare che il tempo massimo di attenzione di un ascoltatore è tradizionalmente stimato in venti minuti, e allora delle due l'una: o si riesce a contenere in tale spazio l'intera discussione – il che è certamente possibile per alcuni casi, ma assolutamente impossibile per i casi più complessi – ovvero si costruirà una esposizione argomentativa modulare, che, all'interno dei diversi argomenti (le questioni procedurali, l'esame testimoniale, gli esiti della prova scientifica, le questioni di diritto sostanziale e via discorrendo), non superi mai tali termini, in più tentando di fare sapiente uso delle digressioni, che alleggeriscono l'argomentare all'interno dello stesso modulo⁸⁰.

Insomma, per essere ascoltati, e dunque risultare utili alla difesa della posizione del proprio assistito, bisogna essere davvero sintetici: dire tutto quello che si ritiene necessario, ovviamente, ma «senza fronzoli, ripetizioni e ornamenti retorici, ormai inconciliabili con le esigenze di una giustizia cronicamente al collasso, anche sotto l'aspetto quantitativo»⁸¹.

Il difensore deve sempre aver presente che non c'è solo il suo processo da celebrare e che il giudice è verosimilmente preoccupato di doversi occupare anche degli altri casi, per i quali il tempo è sempre insufficiente. Non potrebbe tollerarsi una discussione che si prolunghi più del dovuto; se accadesse, cadrebbe l'attenzione e non si può escludere il rischio di dover subire uno sgradito invito a concludere⁸²: il corretto evolvere della discussione finale è, infatti, assicurato dalla funzione di direzione attribuita al presidente dall'art. 523, co. 3, c.p.p.⁸³.

Riguardo ai tempi di discussione, bisognerebbe comunque sempre ricordare un pensiero di Piero Calamandrei: «Quando un avvocato parla poco, il giudi-

⁷⁹ SPIGARELLI, *Nel processo: il dibattito*, cit., 297, per il quale l'esordio «può anche essere racchiuso in una risposta all'ultimo argomento esposto dall'accusa, ovvero a quello più importante, a dimostrazione del fatto che non si ha timore di scendere subito nel cuore della causa».

⁸⁰ SPIGARELLI, *Nel processo: il dibattito*, cit., 297 s. Cfr. sul punto anche PECORELLA, *C'è spazio ancora per l'oratoria?*, cit., 829, il quale sottolinea: «Anche il più bel discorso può stancare se non prevede pause, riprese, variazioni: l'attenzione viene meno, dopo un certo tempo, comunque, anche di fronte al più bravo degli avvocati. Ci vuole una digressione, un motto di spirito, il richiamo a un fatto di attualità».

⁸¹ RANDAZZO, *Deontologia e tecnica del penalista*, 3^a ed., Milano, 2005, 176.

⁸² In questi termini, RANDAZZO, *ibidem*.

⁸³ V. *infra*, § 8.

ce, anche se non capisce quello che dice, capisce che ha ragione»⁸⁴.

A volte bisogna individuare la prospettiva giusta per fortificare una tesi, mettersi nei panni del giudice, per chiedersi come si recepiscono certi argomenti⁸⁵.

Nel campo del difensore la «*dimostrazione*» si intende eminentemente come confutazione: tentare di costruire un fatto alternativo può, insomma, essere una necessità del singolo caso, ma non una regola generale. Non bisogna, dunque, procedere come nei telefilm di Perry Mason, il famoso avvocato statunitense della TV, il quale dimostra l'innocenza dei suoi assistiti attraverso l'individuazione del vero autore del reato, operando cioè come un Pubblico Ministero travestito da difensore⁸⁶.

5. (segue): *la "scaletta"*. Nell'antica Grecia esistevano i «logografi» che, a pagamento, redigevano per iscritto le arringhe ad essi commissionate dai clienti: il più celebre fu Lisia. Ma Demostene, il più grande fra gli antichi retori, sembra fosse solito parlare "a braccio". Così come, nell'antica Roma, Marco Tullio Cicerone, le cui arringhe, proprio perché pronunciate senza l'ausilio di un testo scritto, erano forse stilisticamente meno perfette di come apparivano nel testo rielaborato che ci è pervenuto⁸⁷.

Anche i grandi oratori del '900, il secolo d'oro dell'eloquenza, avevano l'invidiabile capacità di parlare per delle ore con una ricchezza e varietà di vocaboli, paragoni, metafore, citazioni e figure tratte dalla letteratura e dall'arte, oltre che naturalmente di argomenti giuridici, che ha dell'incredibile, se si considera che di solito non utilizzavano altro che qualche raro appunto scritto⁸⁸.

La mancanza di un articolato testo scritto era indubbiamente legata alle personali qualità di questi grandi avvocati, ma anche all'ovvia ragione che, nel processo penale, è in effetti impensabile affrontare la discussione vincolati da un'arringa preconfezionata nei minimi dettagli o, peggio ancora, redatta per iscritto, poiché altrimenti si corre il rischio di dover inopinatamente abbreviare o addirittura modificare il testo predisposto (ad esempio, in considerazione dell'ora tarda e del conseguente invito del presidente a contrarre i tempi della

⁸⁴ CALAMANDREI, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Milano, 2018, 81 (il volume riproduce integralmente la 4ª edizione del libro, apparsa nel 1959). L'A. sottolineava che «la brevità e la chiarezza sono le due doti che il giudice più ama nel discorso dell'avvocato», ma dovendo eventualmente sacrificarne una, meglio sacrificare la chiarezza (*ivi*, p. 80 s.).

⁸⁵ In questi termini RANDAZZO, *Deontologia e tecnica del penalista*, cit., 176.

⁸⁶ Cfr. SPIGARELLI, *Nel processo: il dibattimento*, cit., 298.

⁸⁷ Cfr. TRAVERSI, *Tecniche argomentative e oratorie*, cit., 291.

⁸⁸ Così, ancora, TRAVERSI, *Tecniche argomentative e oratorie*, cit., 291 s.

discussione ovvero di richieste del pubblico ministero diverse da quelle preventivate)⁸⁹.

Senza contare che – come poc’anzi accennato – «uno dei presupposti di efficacia della comunicazione forense è che tra avvocato e giudice si instauri un rapporto di reciproca interazione (c.d. “*feed-back*”), che non sarebbe certamente agevolato dall’adozione di un modello di arringa poco flessibile»⁹⁰. Piero Calamandrei spiegava che l’arringa, per essere veramente utile, dovrebbe essere «non un monologo filato, ma un vivace dialogo col giudice, che è il vero interlocutore: e che dovrebbe rispondere, cogli occhi, coi gesti, colle interruzioni»⁹¹.

A meno di non essere dotati di una memoria strepitosa, è tuttavia consigliabile, per qualsiasi processo, anche il più semplice, redigere una “scaletta”, sia pure sommaria degli argomenti da trattare, predisposti secondo un ordine scelto anticipatamente⁹².

Una scaletta che possa servire, più che altro, da «supporto psicologico contro l’ansia da vuoti di memoria»⁹³, in uno stato d’animo di sicura tensione emotiva. Che la discussione sia, infatti, una vera arringa o una breve esposizione, «procura sempre l’ansia di saper dire quel che va detto, di dirlo esaurientemente e chiaramente: un’ansia da cui non si guarisce con l’esperienza. Semmai si attenua, o almeno si controlla»⁹⁴. Anche gli avvocati più esperti avvertono, infatti, che «svolgere l’arringa significa esporsi al giudizio e alla valutazione

⁸⁹ TRAVERSI, *Tecniche argomentative e oratorie*, cit., 291, il quale sottolinea altresì che «la lettura, anche soltanto di poche righe, è noiosa e determina perdita di attenzione». Nello stesso senso v. AMODIO, *Mille e una toga*, cit., 200, il quale rileva che «ci sono difensori che preferiscono evitare del tutto l’emotività dell’impatto con l’uditorio affidandosi ad uno scritto che viene letto in udienza dalla prima all’ultima riga [...] Qui c’è un’oratoria ingessata che sopprime l’oralità e l’inventiva estemporanea, così condannando l’arringa a un ascolto a tasso zero». Cfr. anche PECORELLA, *C’è ancora spazio per l’oratoria?*, cit., 830: «La lettura di un testo è la morte dell’arringa. È utile scrivere l’arringa, ma una volta scritta va messa da parte».

⁹⁰ TRAVERSI, *Tecniche argomentative e oratorie*, cit., 291.

⁹¹ CALAMANDREI, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, cit., 77.

⁹² In questi termini, SPIGARELLI, *Nel processo: il dibattito*, cit., 296. La soluzione della “scaletta” è suggerita anche, tra gli altri, da AMODIO, *Mille e una toga*, cit., p. 201 ss.; PECORELLA, *C’è ancora spazio per l’oratoria?*, cit., 830; RANDAZZO, *Deontologia e tecnica del penalista*, cit., 175; TRAVERSI, *Tecniche argomentative e oratorie*, cit., 292.

⁹³ TRAVERSI, *Tecniche argomentative e oratorie*, cit., 291.

⁹⁴ Così RANDAZZO, *Deontologia e tecnica del penalista*, cit., 175 s. Analogamente, PECORELLA, *C’è ancora spazio per l’oratoria?*, cit., 825 s.: «Non c’è avvocato che non avverta il *phatos* di prendere la parola, e che non gli tremi un poco la voce»: ciò in quanto l’avvocato avverte in quel momento tutta la responsabilità del suo ruolo, «chi parla non è meno responsabile di chi decide, perché contribuisce al formarsi del suo convincimento». V. anche TRAVERSI, *Tecniche argomentative e oratorie*, cit., 145, il quale sottolinea che molti avvocati, «anche dopo anni di esperienza, continuano ad essere emozionati (accelerazione del battito cardiaco, sudori, tremori) ogni volta che devono prendere la parola in pubblico».

critica di tutti coloro che sono nel processo»⁹⁵.

Per quanto concerne, poi, la citazione testuale di documenti, verbali, consulenze durante la discussione finale – citazione tesa a dimostrare la fedeltà dell'argomento ai dati testuali – la soluzione migliore è quella di includere i documenti nella scaletta, estrapolandoli dagli originali attraverso fotocopie o scansioni⁹⁶. Può essere utile richiamare anche precedenti giurisprudenziali della Corte di cassazione o magari dello stesso foro nel quale si discute per avvalorare la propria tesi.

Bisogna, comunque, tenere ben presente che le citazioni testuali sono generalmente noiose e che per tale ragione tendenzialmente devono essere ridotte all'essenziale⁹⁷.

La scaletta può alla fine essere stata talmente ben assimilata e aver assolto così alla funzione da non essere più seguita nel momento in cui l'avvocato si alza per prendere la parola⁹⁸.

6. (segue): *i toni*. È evidente che la discussione del difensore dell'imputato

⁹⁵ Così AMODIO, *Mille e una toga*, cit., 199, che prosegue: «A cominciare dai giudici, che possono essere mal disposti, stanchi e annoiati e vedono perciò come un incubo l'inizio di una lunga discussione su questioni che ritengono ormai del tutto chiare a quel punto del giudizio. Anche il pubblico ministero e i codifensori fanno parte di un uditorio qualificato, pronto ad annotare silenziosamente vuoti, omissioni o inadeguatezza di livello espressivo o di accenti persuasivi che si manifestano in questa o in quella parte della trama argomentativa. Per non dire, infine, dei clienti presenti all'udienza, l'uditorio più difficile da accontentare. Costoro pretendono dall'avvocato la stessa passione che essi farebbero esplodere se fosse loro consentito discutere in prima persona. E misurano l'abilità del difensore dai decibel raggiunti dalla sua voce quando denuncia l'assurdità dell'accusa e il cumulo di errori commessi dal pubblico ministero nell'avviare un processo privo di costrutto».

Per una rassegna dei «tic nervosi» che evidenziano l'ansia del difensore durante la discussione (dalla «pendolarità oratoria» alla manipolazione veloce delle carte processuali, dall'amplificazione della voce alla sindrome della penna), v. AMODIO, *Quei tic nervosi che agitano l'arringa del penalista*, in *Il dubbio*, 24 ottobre 2024.

⁹⁶ In tal senso v. SPIGARELLI, *Nel processo: il dibattimento*, cit., 298. Analogamente, AMODIO, *Mille e una toga*, cit., 203, il quale sottolinea che questo metodo evita possibili incidenti di percorso (piccoli, ma fastidiosi) che possono accadere allorché il difensore, soprattutto nei processi più complicati, in cui la mole delle carte è cospicua, non riesca a trovare la carta di supporto nel momento in cui la citazione deve essere fatta: il che «impone una battuta di arresto dell'eloquio per dare la caccia al foglio che si ostina a nascondersi fuori dall'ordine prestabilito, magari tra le pagine di un corposo documento», con la conseguenza che l'«oratore si scompone e si distrae per un motivo banale che crea comunque una stasi irritante anche per i giudici».

⁹⁷ Il suggerimento è di TRAVERSI, *Tecniche argomentative e oratorie*, cit., 292.

⁹⁸ Così SPIGARELLI, *Nel processo: il dibattimento*, cit., 299, secondo il quale «è questo il vero trionfo della scaletta, stare lì, come la coperta di Linus, senza necessità di essere sfogliata, o quasi». Analogamente, TRAVERSI, *Tecniche argomentative e oratorie*, cit., 292, rileva che, «se anche all'ultimo momento dovessimo avvertire la necessità di dare all'arringa un taglio diverso da quello preventivato, mettiamo pure da parte la «scaletta» e avremo senz'altro conferma di come il discorso acquisti immediata leggerezza».

deve necessariamente variare a seconda che si svolga di fronte al Tribunale monocratico, al Tribunale collegiale, alla Corte d'Assise, ove sono presenti i giudici popolari, ovvero al Tribunale per i minorenni, che contempla la presenza di giudici non togati⁹⁹.

Il diverso approccio, in relazione al giudice a cui ci si rivolge (monocratico o collegiale, con la presenza di giudici popolari o di esperti) non è fondato solo su una distinzione di stile o sul tempo a disposizione – entrambi elementi che pure variano a seconda dei casi, finendo per incidere sull'economia delle forme espressive o degli argomenti –, ma proprio «sul diverso modo di sintetizzare le ragioni e gli obiettivi fatalmente eterogenei a seconda del ruolo, della funzione e della competenza di chi ascolta»¹⁰⁰. La caratteristica peculiare dell'argomentazione è, infatti, che essa postula una comunanza intellettuale tra l'oratore e il suo uditorio, essenziale affinché l'argomentazione medesima possa essere effettivamente persuasiva¹⁰¹.

Un consiglio, poi, che risale a Cicerone, può essere speso con riguardo alle discussioni finali del dibattimento, in relazione alla distinzione delle sedi, e dunque alla corrispondente gravità delle accuse: guardarsi sempre dalla enfattizzazione dei toni.

A volte è una necessità argomentativa urlare l'innocenza del proprio assistito, ma farlo di fronte ad una imputazione di modesta entità, come pure capita talvolta di sentire, si trasforma per ciò solo in un insulto per l'intelligenza di chi ascolta e, soprattutto, muove una sotterranea sensazione di involontaria comicità¹⁰².

«Ci sono imputazioni, e processi, in cui la fallacia della ricostruzione accusatoria, l'enormità dei crimini, la drammaticità della situazione, possono muovere ad una sana e doverosa indignazione, ma se un difensore si indigna sempre, ogni qualvolta è chiamato a discutere, si trasforma in un *indignato di professione*. Ci sono imputazioni serie, serie giurisprudenze magari non condivi-

⁹⁹ Altrettanto evidente è che una cosa è la discussione al termine del dibattimento di primo grado, altra cosa è la discussione all'esito dell'udienza preliminare ovvero nel giudizio di appello o ancora davanti alla Corte di cassazione o al tribunale di sorveglianza. Come pure inevitabilmente diversa è la discussione davanti al tribunale della libertà.

¹⁰⁰ SPIGARELLI, *Nel processo: il dibattimento*, cit., 294.

¹⁰¹ «Chi comunica dipende psicologicamente da chi ascolta e se vuole persuaderlo, deve scendere a patto con lui, orientarlo, tenendo conto però dei suoi pregiudizi, delle sue aspettative, delle sue opinioni, delle sue ideologie»: così GULOTTA-PUDDU, *La persuasione forense. Strategie e tecniche*, Milano, 2004, 66 s.

¹⁰² SPIGARELLI, *Nel processo: il dibattimento*, cit., 295, per il quale «Una risata li seppellirà è il motto idealmente affisso nelle camere di consiglio ed indirizzato a coloro che non sanno adattare i toni alle sedi ed alle situazioni».

sibili, ma indignarsi per queste non serve a nulla»¹⁰³, è sufficiente confutarle. «Anche il sarcasmo e l'ironia sono cifre spesso utilizzabili, ma chi si trasforma in *ironico di mestiere* rischia di indebolire i suoi argomenti, invece di renderli più seducenti»¹⁰⁴.

Infine, «l'ultima categoria di retori prefabbricati: i *disincantati*. Sono quegli avvocati, magari bravissimi, che discutono con l'aria di saperla lunga sulla assoluta inutilità di quel che stanno facendo di fronte ad una sentenza ormai già scritta nella mente del giudice»: professionisti – spesso di lungo corso, il che rende comprensibile, ma non giustifica il loro atteggiamento – che «lasciano ad intendere che stanno lì ad assolvere un compito, ma non sono così ingenui da pensare che possa modificare qualcosa»¹⁰⁵. Ora, un atteggiamento di tal tipo può anche essere giustificato in molti casi, ma se diventa un abito retorico rischia di indisporre il giudice.

Nella discussione, è importante anche la c.d. «eloquenza del corpo»¹⁰⁶, che si serve della voce e dei gesti per guadagnarsi il rispetto e l'attenzione del giudice.

Il gesto deve sempre essere misurato, i toni adatti al tema trattato: il difensore deve parlare per il giudice, non per il cliente e per i suoi parenti presenti in aula; e nemmeno deve parlare per il pubblico¹⁰⁷.

Ad ogni stato d'animo, e a ciò che si vuole trasmettere, corrisponde una determinata espressione del volto, un determinato tono di voce e una specifica

¹⁰³ SPIGARELLI, *ibidem*.

¹⁰⁴ Così, ancora, SPIGARELLI, *Nel processo: il dibattito*, cit., 296.

¹⁰⁵ V. SPIGARELLI, *ibidem*.

¹⁰⁶ Sulla comunicazione verbale e non verbale del difensore, in generale, v., da ultimo, BENEVIERI, *La parola (in)difesa. Scrivere e parlare nella professione forense: tecniche e suggerimenti pratici*, Torino, 2024, spec. 95 ss.

¹⁰⁷ Così PECORELLA, *C'è ancora spazio per l'oratoria?*, cit., 830.

Non è superfluo ricordare che nella vigenza del c.p.p. 1930, soprattutto nei processi in Corte d'Assise, la discussione finiva per diventare uno spettacolo per il folto pubblico che seguiva le udienze dei processi più importanti. E diventava un'attrazione così grande da indurre i presidenti delle corti a distribuire gli inviti, selezionando le persone da ammettere al rito (come ricorda PISANI, *Quattro circolari sulla pubblicità del dibattito*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, Milano, 1973, n. 2, 707).

Se è vero che il difensore deve oggi parlare soprattutto in funzione del convincimento del giudice, lo stesso PECORELLA, *C'è ancora spazio per l'oratoria?*, cit., 830, peraltro, osserva che talvolta «la discussione deve contenere messaggi che vanno al di là del processo, deve comunicare all'esterno delle aule di giustizia, cercando il sostegno dei mezzi di informazione. Che si voglia, o meno, il convincimento dell'opinione pubblica ha un peso all'interno dei Palazzi di Giustizia. Ciò vale soprattutto per i processi politici». Sulle complesse interazioni tra processo penale e *mass media* sia consentito rinviare a TRIGGIANI, *È la stampa, bellezza! E tu non puoi farci niente! Niente! (...neppure con il soccorso della presunzione di innocenza)*, in ID. (a cura di), *Informazione e giustizia penale. Dalla cronaca giudiziaria al processo "mediatico"*, Bari, 2022, 1 ss.

gestualità¹⁰⁸; dunque, «gesto, espressioni, parole e pausa vanno coordinate per esprimere ciò con cui l'oratore vuole incidere sull'ascoltatore»¹⁰⁹.

Per l'espressione del volto è determinante lo sguardo. Sono gli occhi, infatti, a trasmettere lo stato d'animo del difensore: chi parla deve guardare verso il giudice, fissarlo negli occhi e non guardare altrove, sulle carte o, peggio, in direzione dell'imputato.

La voce può essere acuta o grave, lieve o dura, ma non deve mai avere toni inutilmente troppo alti, né troppo monotoni¹¹⁰.

7. Il diritto di replica e l'ultima parola riservata, su domanda, all'imputato e al suo difensore. È previsto che il pubblico ministero e i difensori delle parti private possano replicare una sola volta¹¹¹ e nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari (art. 523, co. 4, c.p.p.)¹¹².

La medesima logica prevista per la formulazione e illustrazione delle conclusioni dall'art. 523, co. 1, c.p.p. governa il diritto di replica delle parti.

È appena il caso di sottolineare, dunque, che l'esigenza di replicare può essere sentita maggiormente dal pubblico ministero e dalla parte civile, che sono chiamati ad intervenire e a discutere per primi. La difesa, al contrario, deve necessariamente essere esaustiva, dato il carattere di eventualità della sua replica e considerando anche la possibilità che non sia in grado di aggiungere nulla a quanto già argomentato¹¹³.

La mancata riproduzione del divieto di affrontare gli argomenti già «prece-

¹⁰⁸ In questi termini PECORELLA, *C'è ancora spazio per l'oratoria?*, cit., 830, per il quale, peraltro, «la gestualità eccessiva può andare a discapito del rispetto per l'avvocato, facendo di lui un cattivo attore».

¹⁰⁹ Così GULOTTA, *L'avvocato e la persuasione forense*, in PANGALLO-QUADRI, *Lo stile argomentativo e persuasivo delle arringhe*, cit., 5 s.

¹¹⁰ Per questi rilievi, v., ancora, PECORELLA, *C'è ancora spazio per l'oratoria?*, cit., 830.

¹¹¹ Dunque è esclusa la possibilità di "contro replica": SURACI, *Discussione finale e chiusura del dibattimento*, cit., 512.

¹¹² GAROFOLI, *Diritto processuale penale*, 2^a ed., Milano, 2006, 433: «Pertanto, è vietata la trattazione di qualsiasi altro tema della causa che non sia strettamente commesso alle conclusioni presentate dalle altre parti».

Diversamente dall'art. 523, co. 4, c.p.p. dispone l'art. 614, co. 4, c.p.p. per la discussione nel giudizio davanti alla Corte di cassazione: dopo la requisitoria del pubblico ministero e l'esposizione dei difensori delle parti private non sono ammesse repliche, salvo che la questione sia dedotta per la prima volta, nel corso della discussione, nel qual caso «il presidente può concedere nuovamente la parola alle parti già intervenute» (art. 171 disp. att. c.p.p.).

¹¹³ In tal senso, v. FASSONE, *Il giudizio*, cit., 1011.

SCAPARONE, *Procedura penale*, vol. II, 5^a ed., Torino, 2017, 139, nt. 47, sottolinea che la prassi giudiziaria, facendo leva sull'art. 523, co. 4, c.p.p. che enumera in successione il pubblico ministero ed i difensori delle parti private, esclude che il difensore della parte civile possa replicare se il pubblico ministero non ha previamente replicato: tale prassi, in quanto impedisce alla parte civile di replicare alla difesa dell'imputato in punto «risarcimento del danno» (tema sui cui il pubblico ministero non ha *aperitio oris*), secondo l'autore è illegittima.

dentemente discussi» dagli avversari contenuto nell'art. 468, terzo co., c.p.p. 1930, ha di fatto ampliato il contenuto del diritto di replica, condizionato al solo requisito della stretta «necessità» in ordine alla contestazione di quanto affermato dalle altre parti¹¹⁴.

La previsione che la replica debba essere contenuta nei limiti strettamente necessari alla confutazione degli argomenti avversari implica che sia comunque vietata la trattazione di qualsiasi altro tema della causa che non sia strettamente connesso alle conclusioni presentate dalle altre parti¹¹⁵.

Quanto alle repliche, la Corte di cassazione ha chiarito che la nullità per la violazione del diritto di replica spettante all'imputato ed al difensore rientra tra le nullità relative che, in quanto verificatesi prima della chiusura del dibattimento, devono essere eccepite immediatamente¹¹⁶.

La Corte ha, inoltre, stabilito che il deposito da parte del pubblico ministero, all'esito della discussione conclusiva del dibattimento, di una memoria riassuntiva degli argomenti svolti nella sua requisitoria orale non legittima il difensore dell'imputato ad intervenire ulteriormente a titolo di replica, a meno che la succitata memoria non contenga elementi di novità rispetto a quelli presentati nel corso della discussione orale, sui quali la difesa non abbia avuto modo di interloquire in precedenza¹¹⁷.

In ogni caso, l'imputato e il suo difensore debbono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi, se la domandano, anche dopo le eventuali repliche (art. 523, co. 5, c.p.p., che riproduce sostanzialmente il disposto dell'art. 468, terzo co., c.p.p. 1930)¹¹⁸: diritto che viene garantito all'imputato pure se comparso dopo l'inizio della discussione finale o espulso dall'aula con divieto di par-

¹¹⁴ Cfr. la *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, in *G.U.*, 24 ottobre 1988, n. 250, *serie gen., suppl. ord.*, n. 2, 119, che ricorda come il divieto in questione – ancora presente nel progetto preliminare del codice del 1978 (art. 495, co. 4) – sia stato eliminato per «consentire maggiori spazi difensivi». In verità, già durante i lavori preparatori del progetto del 1978 la Commissione consultiva aveva ritenuto la limitazione agli argomenti «in precedenza non discussi» inopportuna e comunque difficile da attuarsi, dato lo stretto collegamento tra i vari aspetti della materia da discutere (il parere della Commissione consultiva può leggersi in CONSO-GREVI-NEPPI MODONA, *Il nuovo codice di procedura penale dalle leggi delega ai decreti delegati*, vol. I, cit., 1155).

¹¹⁵ GAROFOLI, *Diritto processuale penale*, cit., 433.

¹¹⁶ Cass., sez. V, 23 novembre 2021, n. 10677; Cass., sez. III, 14 luglio 2010, n. 35457, in *C.E.D. Cass.*, n. 248630.

¹¹⁷ Cass., sez. VI, 13 gennaio 2010, n. 18489, in *C.E.D. Cass.*, n. 246913.

¹¹⁸ «Sono i soggetti nei cui confronti lo Stato ha esercitato tutto il suo potere. Devono avere l'ultima parola»: così RUGGIERI, *Diritto processuale e pratiche criminali*, cit., 300.

RIVELLO, *L'istruzione dibattimentale: poteri di parte e poteri di ufficio*, cit., 243, evidenzia che la regola ex art. 523, co. 5, c.p.p. «pone l'ordinamento processuale italiano in contrasto con i sistemi di *common law*; ove, al fine di riequilibrare la posizione dell'imputato con quella dell'organo della pubblica accusa, su cui grava l'onere di dimostrare *beyond any reasonable doubt* la colpevolezza del prevenuto, viene attribuito al *prosecutor* il diritto ad avere per ultimo la parola».

tecipare ulteriormente al dibattimento (così dispone l'art. 475, co. 3, c.p.p.)¹¹⁹. Quanto alla tipologia di nullità, inerendo la regola dell'«ultima parola» all'intervento e all'assistenza dell'imputato, si tratta di una nullità a regime intermedio ex artt. 178, co. 1 lett. c), e 180 c.p.p.¹²⁰.

8. *Il potere di direzione del presidente.* Qualche parola è opportuno spendere sul potere di direzione del presidente dell'organo giudicante.

A norma del co. 3 dell'art. 523 c.p.p., è il presidente del collegio (o il giudice monocratico) a dirigere e regolare la discussione, impedendo «ogni divagazione, ripetizione e interruzione», così da garantire linearità e celerità¹²¹: si tratta di un'applicazione della norma più generale sulla disciplina dell'udienza e sulla direzione del dibattimento di cui all'art. 470 c.p.p.¹²².

La Corte di cassazione ha puntualizzato al riguardo che «i provvedimenti del giudice per la direzione della discussione sono adottati senza formalità, ai sensi dell'art. 470 c.p.p., e nei confronti degli stessi non sono, di conseguenza, ipotizzabili le cause di nullità di ordine generale previste dalla lett. c) dell'art. 178 c.p.p., né tantomeno essi sono suscettibili di censura per vizio di motivazione, non dovendo necessariamente essere motivati»¹²³.

Il potere del presidente di direzione della discussione opera anche nel dibattimento d'appello ex art. 602, co. 4, c.p.p., grazie all'espresso richiamo ivi

¹¹⁹ In relazione al corrispondente art. 468, terzo co., c.p.p. abr., v. Corte cost., 26 giugno 1970, n. 111, in *Giur. cost.*, 1970, 1211.

¹²⁰ In tal senso, v. CHIAVARIO, *Diritto processuale penale*, 10^a ed. rist. agg., Torino, 2023, 625; CORDEIRO, *Procedura penale*, cit., 950; ORLANDI, *L'attività argomentativa delle parti nel processo penale*, cit., 58, nt. 116; PANZAVOLTA, *Dibattimento*, cit., p. 681; PLOTINO, *Il dibattimento nel nuovo codice di procedura penale*, cit., 191; UBERTIS, *Giudizio*, cit., 540. In giurisprudenza, v. Cass., sez. VI, 5 novembre 2003, Grimaldi, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2005, 530; Cass., sez. IV, 18 settembre 2003, Peer, cit.; Cass., 17 febbraio 1997, Cannito, in *Cass. pen.*, 1998, 3065.

Contra, nel senso che la violazione della regola dell'ultima parola alla difesa sia sanzionata con una nullità relativa, v., invece, Cass., sez. III, 14 luglio 2010, n. 35457, cit.

Per F. SIRACUSANO, *sub art. 523*, in BELLUTA-GIALUZ-LUPARIA (a cura di), *Codice sistematico di procedura penale. Aggiornato alla l. 114 del 2024 (legge Nordio) e al d.l. 131 del 2024*, 7^a ed., Torino, 2024, 695, nonostante l'art. 523, co. 5, c.p.p. sanzioni espressamente con la nullità solo la violazione del diritto dell'imputato e del difensore di avere per ultimi la parola, «è evidente che analoga sanzione sia invocabile in caso di lesione del diritto di replica».

¹²¹ «In sostanza, spetterà al presidente effettuare la programmazione iniziale in caso di procedimento con più imputati e curare quindi che il programma venga rispettato e che il p.m. e i difensori si attengano all'oggetto della discussione»: MARINI, *sub artt. 523-524 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit., vol. V, cit., 488.

¹²² In generale sulla disciplina dell'udienza v., per tutti, VARRASO, *sub art. 470*, in GIARDA-SPANGHER (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, cit., tomo III, cit., 218 ss.

¹²³ Cass., sez. I, 22 novembre 2012, n. 48311, in *C.E.D. Cass.*, n. 254089. Nel caso di specie la Corte ha escluso potesse integrare un'ipotesi di nullità il diniego al difensore di utilizzare, nel corso della sua discussione, sistemi informatici per illustrare le proprie conclusioni.

contenuto alle disposizioni dell'art. 523 c.p.p., e in quello di cassazione, a norma dell'art. 614, co. 1, c.p.p., secondo cui «Le norme concernenti la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze e la direzione della discussione nei giudizi di primo e di secondo grado si osservano davanti alla corte di cassazione in quanto siano applicabili».

In dottrina si è sottolineata la necessità che il potere presidenziale di direzione della discussione sia esercitato con estrema cautela, nel massimo rispetto per le esigenze della difesa e dell'accusa.

D'altra parte, nel corso dei lavori preparatori del codice, è stato evidenziato che l'abolizione del potere presidenziale di «togliere la parola» prevista nel c.p.p. 1930 è stata determinata proprio dalla necessità di evitare che questo intervento ablativo, indubbiamente idoneo a consentire sul piano concreto al presidente di usare i poteri di direzione conferitigli, potesse compromettere gli interessi sostanziali delle parti.

Pertanto, non può escludersi il ricorso alla coercizione da parte del presidente per impedire gli abusi, qualora l'invito a non divagare e a restare nei termini non venga accolto; sarà compito del presidente, tra l'altro, richiamare chi interrompe la parte di turno che sta svolgendo la sua discussione¹²⁴.

¹²⁴ Cfr. CORDERO, *Procedura penale*, cit., 950: «Il presidente vigila anche qui: l'art. 523 comma 3 sottintende che regoli i tempi; ammonisce i locutori divaganti o prolissi (quale rimedio estremo, toglie la parola); reprime gli intemperanti (ad esempio, chi interrompa l'altrui discorso)». Analogamente, FASSONE, *Il giudizio*, cit., 1011, per il quale «una meditata lettura della norma» – se confrontata all'art. 470 c.p.p. 1930 – «persuade che il ripudio di una certa durezza lessicale non significa azzeramento della potestà sostanziale: se il presidente “impedisce” gli abusi, ciò significa che ha i poteri per farlo. E se normalmente basterà il suo invito a conseguire il risultato, non può escludersi che debba soccorrere la coercizione qualora l'invito non sia raccolto. D'altronde il potere di moderazione riconosciuto dall'art. 523 non è altro che una specificazione del generale potere di direzione enunciato dall'art. 470, il cui secondo comma lo munisce di quel tanto di cogenza che occorre per garantirne l'effettività. Se mai, occorrerà esigere che l'esercizio di questa potestà, quando spinge sino all'interdizione del diritto di parola, sia adeguatamente motivato con la descrizione dell'abuso della parte, cosicché sia possibile il controllo sull'interferenza in tal modo esercitata nel diritto di accusa o di difesa».

Dello stesso avviso, ORLANDI, *L'attività argomentativa delle parti nel processo penale*, cit., 58: «Dotato di potere di interdizione, il giudice può quindi togliere la parola a chi ne abusa, ma, inizialmente, si limiterà ad ammonire il parlante per indurlo ad astenersi dall'abuso. In simile contesto l'uso della forza pubblica si giustificerebbe solo di fronte a casi estremi e, segnatamente, quando la discussione degenerasse nella commissione di un illecito penale, che il giudice avrebbe il dovere di impedire (art. 470 comma 2). Per il resto, tutto è affidato all'efficacia del divieto scaturente dal provvedimento giudiziale: se – nonostante quel divieto – la parte proseguisse pervicacemente nelle proprie divagazioni o ripetizioni, il suo intervento andrebbe considerato come estraneo allo svolgimento argomentativo; sarebbe anzi opportuno segnalarlo come ininfluenza ai fini della sentenza, con apposita annotazione nel verbale di udienza (art. 481). L'argomentazione contraria all'ordine impartito va semplicemente ignorata».

Sottolinea che il presidente, può, «come *extrema ratio*, togliere la parola al difensore che abusi del diritto nel corso dell'arringa» pure PANZAVOLTA, *Dibattimento*, cit., 681.

Contra, nel senso che l'intervento ablativo del presidente non può spingersi fino al punto di togliere la facoltà di parlare, PERCHINUNNO, *Il giudizio*, cit., 504; D. SIRACUSANO-F. SIRACUSANO, *Il giudizio*, cit.,

Le modalità concrete di esercizio del potere direttivo del presidente sono correlate alle caratteristiche del singolo processo, implicando un'attività di organizzazione e di controllo che, pur potendo tradursi in una limitazione quantitativa o qualitativa delle facoltà argomentative delle parti, in nessun caso può svolgersi fino al punto di determinare il totale impedimento alla difesa di illustrare le proprie conclusioni¹²⁵.

9. *L'interruzione della discussione per assoluta necessità probatoria e le dichiarazioni spontanee dell'imputato.* Di regola, la discussione finale «non può essere interrotta per l'assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta necessità» (art. 523, co. 6, primo periodo, c.p.p.)¹²⁶. Tuttavia, se questa si verifica, il giudice provvede ai sensi dell'art. 507 c.p.p., e cioè sia su richiesta di parte che d'ufficio (art. 523, co. 6, secondo periodo, c.p.p.).

Se la prova richiesta da una parte è decisiva, il giudice è obbligato ad ammetterla e un eventuale diniego può essere sottoposto a controllo mediante l'impugnazione della sentenza¹²⁷.

La particolarità rispetto a quanto disposto in generale dall'art. 507 c.p.p. è che qui «è proprio la discussione ad orientare il giudice circa la necessità di assumere le nuove prove; quasi a siglare la perfetta contiguità fra l'argomentazione affidata all'elaborazione probatoria e completata dalla discussione»¹²⁸. Ed è possibile che da questa appendice istruttoria sorga l'esigenza di provvedere alla modifica dell'imputazione, che sarebbe altrimenti preclusa durante la discussione (mentre si reputa per lo più ammissibile la contestazione di un fatto nuovo ex art. 518 c.p.p.)¹²⁹.

725.

¹²⁵ In tal senso v., in giurisprudenza, Cass., sez. VI, 5 novembre 2003, Grimaldi, cit., 530; Cass., sez. IV, 18 settembre 2003, Peer, cit.

¹²⁶ Il corrispondente art. 469 c.p.p. 1930 parlava di necessità «assoluta» ed «evidente»: «non sembra però che l'omessa ripetizione del termine "evidente" comporti per la nuova previsione un ambito concreto di applicazione più ristretto» (così MARINI, sub artt. 523-524 c.p.p., in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit., vol. V, cit., 488). In argomento v. PERONI, *Nuove deduzioni probatorie in fase di discussione finale: tra logica dei gravami e diritto alla prova*, in *Cass. pen.*, 1997, 2105 ss.

¹²⁷ Cfr. TONINI-CONTI, *Manuale di procedura penale*, cit., 829. Cfr. anche Cass., sez. V, 29 ottobre 2008, n. 44524, in *C.E.D. Cass.*, n. 241941, secondo cui «l'acquisizione documentale, a richiesta di parte, nel corso della discussione dibattimentale obbliga alla rinnovazione della discussione, a pena di nullità d'ordine generale, anche della sentenza»; in motivazione la Corte ha precisato che «alle parti deve essere assicurata la facoltà di interloquire sulla documentazione acquisita, previo esame della stessa».

¹²⁸ D. SIRACUSANO-F. SIRACUSANO, *Il giudizio*, cit., 725.

Per MARINI, sub artt. 523-524 c.p.p., in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit., vol. V, cit., 488, invece, «la norma non limita le nuove prove a quelle sopravvenute in caso di discussione, lasciando così al giudice maggiore elasticità di giudizio».

¹²⁹ In questi termini, PANZAVOLTA, *Dibattimento*, cit., 681.

Non è superfluo puntualizzare che, assunta la nuova prova, la discussione finale deve iniziare *ex novo* e non riprendere solo dal punto in cui era stata interrotta¹³⁰.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, la regola per cui la discussione finale non può essere interrotta (neppure per l'assunzione di nuove prove) prevale su quella stessa che, a norma dell'art. 494, co. 1, c.p.p., garantisce all'imputato la possibilità di rendere dichiarazioni spontanee, purché tali dichiarazioni siano riferite all'oggetto dell'imputazione e non intralcino l'istruzione dibattimentale, «in ogni stato del dibattimento».

Insomma, al fine di garantire una discussione ordinata, che favorisca la libera e completa dialettica processuale, il legislatore ha espressamente inteso evitare che la parte che sta esponendo la propria tesi sia interrotta, sicché durante la discussione finale è inoperante la facoltà dell'imputato di rilasciare dichiarazioni spontanee, non essendo le stesse assimilabili a «nuove prove» assolutamente necessarie¹³¹.

Il diritto di difesa, e in particolare il diritto all'autodifesa attraverso le dichiarazioni spontanee, non viene tuttavia pregiudicato, perché resta fermo, secondo il disposto dell'art. 523, co. 5, c.p.p., che l'imputato deve avere, a pena di nullità, la parola per ultimo, se la richiede.

¹³⁰ V. Cass., sez. II, 1° dicembre 2005, n. 46814, in *Riv. pen.*, 2006, 1232.

¹³¹ Cfr. Cass., sez. I, 23 novembre 1993, Morgante, in *Cass. pen.*, 1994, con nota di TRIGGIANI, *Dichiarazioni spontanee dell'imputato ex art. 494 c.p.p. e discussione finale ex art. 523 c.p.p.: un opportuno chiarimento della Corte di cassazione*. La nota può leggersi anche in PERCHINUNNO (a cura di), *Percorsi di procedura penale. Dal garantismo inquisitorio a un accusatorio non garantito*, Milano, 1996, 333 ss. Il principio è stato in seguito ribadito in altre pronunce: v. Cass., sez. V, 2 febbraio 2017, n. 12603, in *C.E.D. Cass.*, n. 269518; Cass., sez. II, 6 maggio 2014, n. 33666, Porto, *ivi*, n. 260049.

In dottrina, v., nello stesso senso, tra gli altri, GARUTI, *Il giudizio ordinario*, in AA.VV., *Procedura penale*, 9° ed., Torino, 2024, 730; MENNA, *Dibattimento*, in SCALFATI-BERNASCONI-DE CARO-MENNA-PANSINI-PULVIRENTI-TRIGGIANI-VALENTINI-VIGONI, *Manuale di diritto processuale penale*, 4° ed., Torino, 2023, 657, per il quale l'interruzione della discussione «si può operare anche per assumere un esame dell'imputato, ma non sono da considerarsi atto interruttivo della discussione eventuali spontanee dichiarazioni che volesse rendere l'accusato»; D. SIRACUSANO-F. SIRACUSANO, *Il giudizio*, cit., 725. *Contra*, ORLANDI, *L'attività argomentativa delle parti nel processo penale*, cit., 52, secondo il quale se si fosse inteso restringere la possibilità di rendere dichiarazioni spontanee alla fase di assunzione dei mezzi di prova «si sarebbe fatto riferimento alla sola istruzione dibattimentale; non si sarebbe usata un'espressione - "ogni stato" -, atta a ricomprendere le diverse partizioni interne al dibattimento, successive all'esposizione introduttiva».